

CXXXI.

TORNATA DEL 1° MAGGIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario.** — *Comunicazione del Regio Decreto di nomina del cavaliere Barbavara a Commissario per sostenere la discussione della legge sulla privativa postale — Reclamo ed osservazione del Senatore Fanti — Risposta del Senatore Di Revel — Discussione del progetto di legge sulla privativa postale — Considerazioni del Senatore Giovanola (Relatore) — Risposta e dichiarazioni del Ministro dei lavori pubblici — Considerazioni ed obiezioni del Senatore Di Pollone, combattute dal Senatore Giovanola (Relatore) — Approvazione dell'articolo 1 — Emendamento all'articolo 2 del Senatore Di Pollone, oppugnato dal R. Commissario, dal Senatore Giovanola e dal Ministro dei lavori pubblici — Reiezione dell'emendamento Di Pollone — Approvazione dell'art. 2 — Osservazione del Senatore Arrivabene cui risponde il Senatore Di Pollone — Parole del Ministro dei lavori pubblici — Adozione degli articoli 3 al 9 — Spiegazioni richieste dal Senatore Di Pollone sull'art. 10, fornite dal Regio Commissario e dal Senatore Giovanola — Approvazione degli articoli 10 al 15 — Osservazioni ed istanze del Senatore Lauzi sull'art. 16 — Risposte del Ministro dei lavori pubblici e del Senatore Giulini — Approvazione degli articoli 16 e 17 — Schiarimenti richiesti dal Senatore Di Pollone sull'articolo 18, date dal Regio Commissario — Adozione degli articoli 18 al 23 — Dichiarazione del Ministro dei lavori pubblici sull'art. 24 — Parole del Senatore Di Pollone — Approvazione degli articoli 24 al 45 — Istanze dei Senatori Giovanola e Di Pollone — Risposte del Ministro dei lavori pubblici, del Regio Commissario e del Ministro delle finanze — Adozione degli articoli 46 al 49 — Adozione della proposta del Senatore Roncalli Francesco — Aggiunta all'articolo 41 del Senatore De Cardenas, ritirata — Discussione sul progetto di legge per la facoltà al Governo di emettere buoni del tesoro sino alla concorrenza di cento milioni — Considerazioni ed istanze del Senatore Arnulfo, a cui risponde il Ministro delle finanze — Adozione degli articoli e dell'intero progetto — Fissazione dell'ordine del giorno per la seduta dell'undici giugno prossimo.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, degli Affari Esteri ed il Regio Commissario cavaliere Barbavara, e più tardi interviene il Ministro delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata.

**Senatore Fanti.** Domando la parola.

**Presidente.** Sul processo verbale?

**Senatore Fanti.** Per un fatto personale relativo alla discussione seguita nella tornata di ieri.

**Presidente.** Ha la parola sul processo verbale.

**Senatore Fanti.** È per rettificare un fatto. L'onorevole Senatore Di Revel disse ieri che nell'amministrazione militare si era usi a spendere e spandere. Credo che talvolta si è speso molto, ma non credo si sia abusato...

**Presidente.** Mi permetta: le osservazioni che ella intende di fare non riguardano punto il processo verbale della seduta di ieri, e quindi le accorderò la parola dopo che il medesimo sarà approvato.

Se non vi sono osservazioni in contrario, il processo verbale s'intenderà adottato.

(Approvato).

Adesso si darà lettura di un Regio Decreto di nomina del cav. Barbavara a Regio Commissario per sostenere la legge sulla privativa postale.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il Regio Decreto 27 marzo 1862 di nomina del cav. Barbavara, Direttore generale delle poste, a Commissario per la discussione al Parlamento del progetto di legge relativo alla privativa postale.

**Presidente.** Prima di accordare la parola al Senatore Fanti, debbo osservargli che se egli intende di ritornare sulla discussione di ieri, io non gli posso concedere la parola, salvo con espresso permesso del Senato, perchè non è lecito di rivenire nella seduta successiva sulla discussione della seduta precedente.

Se il Senatore Fanti crede di fare qualche osservazione in ordine alla discussione che ebbe luogo nella

medesima, io interrogherò il Senato, giacchè, ripeto, dal canto mio non posso concedergli la parola.

**Senatore Di Revel.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Revel.** Io credo che se qualche Senatore ha ragione di presentare osservazioni su quanto si è detto nella tornata precedente, deve cogliere la circostanza in cui si legge il processo verbale, nel quale si debbo supporre, che se non in termini assoluti, si trovino però le cose sulle quali si vuol fare osservazione.

Quindi desidererei, anche perchè io sono in causa, che il signor Senatore Fanti, il quale intende muovere osservazioni su quanto ho potuto dire ieri, e che si troverà nel processo verbale, possa esporle, e che alla mia volta possa dare quelle spiegazioni che saranno del caso.

**Presidente.** Quando si mette ai voti il processo verbale, è per domandare se il Senato riconosce che il medesimo rappresenti la seduta a cui si riferisce; ma non si può all'occasione della lettura del processo verbale ritornare sopra la discussione già seguita. Si può bensì in via straordinaria domandare la parola; e perciò interrogherò il Senato se vuole concederla al signor Senatore Fanti.

Ma credo mio debito l'avvertire che quando si tratta del voto sul processo verbale non è che per sapere se esso riferisca compendiosamente ciò che si è detto nella seduta precedente, e non per dare appiglio ad una discussione che sarebbe, sarei per dire, posticipata, perchè porterebbe confusione all'ordine del giorno successivo, e rimetterebbe in discussione ciò che è stato trattato nella seduta precedente.

Ciò posto, interrogo il Senato se intenda di concedere la parola al Senatore Fanti.

Chi intende concederla si alzi.

(Approvato).

Il Senatore Fanti ha la parola.

**Senatore Fanti.** Nella seduta di ieri sfuggi una parola all'onorevole Senatore Di Revel, dicendo che nell'amministrazione militare si era usi a spendere e spendere.

Rispondo a ciò; che ho avuto l'onore di essere Ministro per quasi un anno e mezzo ed ho cercato sempre di fare tutte quelle economie che erano conciliabili coi bisogni del servizio soprattutto in tempi straordinari; e per dare una prova che io sono quello che era prima raccomanderei ai signori Ministri presenti, giacchè non vedo nè il Ministro delle finanze, nè quello della guerra, ai quali intendo dirgermi, che nel nuovo ordinamento della fanteria si faccia la maggior economia possibile, mentre si è preso pretesto che non era completo, mancando sette giorni alla sua perfetta attuazione, giacchè col sistema nuovamente inaugurato vi è un aumento straordinario di spesa. Ripeto dunque all'onorevole Senatore Di Revel che io sono sempre stato disposto a

far economie e neppure mi tacerò in avvenire per raccomandarle anche agli altri.

**Senatore Di Revel.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Revel.** Non mi voglio fare responsabile intieramente della parola *spendere* che si trova, credo, aggiunta a quella di *spendere*, contenute entrambe nel mio discorso di ieri; nel calore dell'improvvisazione può sfuggire una parola che renda il concetto alquanto diverso dall'intenzione che si aveva. Ciò che ho voluto dire era questo, che le necessità della guerra avevano condotto l'amministrazione della medesima ad uscire dai regolamenti, a spendere quanto occorreva senza aspettare che fossero compiute le formalità che avrebbero dovuto adempersi, non ho fatto appunto a che siansi ommesse queste formalità, stante le condizioni speciali in cui versava il paese e per la natura delle spese della guerra di cui si trattava; ciò di cui ho fatto appunto si è che le altre amministrazioni senza necessità pigliano l'andazzo di scostarsi dai regolamenti e facciano spese, in fuori del bilancio, per decreti che emanano nell'intervallo della sessione per quindi presentarsi al Parlamento e dire: è cosa fatta, e cosa fatta capo ha.

E nel dire ciò non feci che esporre un fatto che è a cognizione del pubblico, e del quale il Senato ha dovuto parecchie volte dolersi; non ho inteso tanto meno mettere in causa diretta l'onorevole Senatore Fanti al quale anzi professo molta stima e credo abbia avuto seria e giusta intenzione nel cercare di contenere nei limiti più ristretti compatibili colla necessità, le spese della guerra, e mi auguro che i suoi consigli siano seguiti dai successori, e tenuti costantemente presenti dai medesimi.

**Senatore Fanti.** Ringrazio il Senatore Di Revel della spiegazione che ha voluto dare sulle sue parole; e non potevo aspettarmi meno dal medesimo.

#### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA PRIVATIVA POSTALE.

(V. atti del Senato n. 145).

**Presidente.** L'ordine del giorno chiama la discussione del progetto di legge sulla privativa postale.

Domanderei al Senato se, giusta il consueto, permetta che io prescindia dal darne lettura.

Voci. Sì sì.

**Presidente.** Dichiaro aperta la discussione generale. **Senatore Giovanola, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Relatore dell'ufficio ha la parola.

**Senatore Giovanola, Relatore.** L'ufficio centrale eletto ad esaminare il presente schema di legge che era stato presentato a questo onorevole Consesso nella seduta dell'11 aprile testè decorso, si è accinto prontamente a tal lavoro per se stesso assai grave e complicato, e si è fatto un dovere di sollecitare i suoi studi in modo che potesse senza indugio venire in discus-

sione davanti al Senato. Nella sua sollecitudine però ebbe ad incontrare un disappunto e fu che non poté giovare dell'illuminato concorso di un onorevole membro, che altro degli uffici del Senato, in vista delle sue speciali cognizioni e della sua profonda esperienza in questo ramo di amministrazione pubblica, aveva nominato, e che si trovò per malattia impedito dal prendere parte ai lavori dell'ufficio centrale.

Mi faccio perciò un dovere di prevenire il Senato che quando parlo dell'ufficio centrale, intendo di esprimere il voto di quattro dei suoi membri, eccettuandone l'onorevole Senatore Di Pollone, il quale farà conoscere direttamente al Senato le sue idee in punto della legge che ora si discute.

Come ebbi l'onore di scrivere nella relazione, l'ufficio centrale, mentre ha riconosciuto il presente schema di legge degno dell'approvazione del Senato e per lo scopo a cui tende e per i principii che lo dominano e per le disposizioni varie ond'è composto, ha però trovato in vari articoli qualche espressione meno esatta che potrebbe dar luogo ad equivoci, atti ad alterare la retta applicazione della legge.

Posti nel bivio di introdurre modificazioni le quali avrebbero prodotto l'inevitabile conseguenza di far ritornare il progetto all'altro ramo del Parlamento con un ritardo di cui non si poteva definire la durata, o di lasciare sussistere il progetto quale è, noi abbiamo riputato che quelle modificazioni non fossero e per la loro natura e per la loro gravità tali che meritassero di porre in forse la pronta attuazione di una legge di somma urgenza. Urgenza somma vi è, per nostro avviso, di unificare il sistema postale in tutta l'Italia. Giacchè se v'ha un ramo d'amministrazione nel quale l'uniformità sia necessaria, è certamente quello della posta, in cui è indispensabile, affinchè il servizio proceda con quella regolarità, con quella speditezza e con quell'ordine, che sono le intrinseche condizioni del sistema postale. Urgenza finanziaria in quanto che la tariffa postale è varia nelle diverse parti d'Italia, ed a fronte delle spese gravi che lo Stato fa per servire egualmente tutti i paesi, non è giusto che in un paese si paghi più di quanto si paga in un altro.

Posto pertanto in questo bivio, l'ufficio centrale ha creduto che anzichè proporre delle modificazioni, dovesse limitarsi a dare delle spiegazioni, le quali, senza nulla aggiungere e nulla detrarre al testo della legge, avessero per effetto di esplicitare ciò che in esso già si contiene.

È sembrato ai proponenti che, quando il signor Ministro accettasse quelle spiegazioni e dichiarasse che nell'esecuzione della legge sarebbe stato guidato dalle viste che le informano, potrebbe il Senato confidare nella retta applicazione della legge, ed accettarla senza modificazioni.

Io quindi in nome degli indicati quattro membri dell'ufficio centrale, prego il signor Ministro dei lavori pubblici che voglia dire quale sia la sua opinione in

proposito e se egli intende nel mettere in vigore la legge di seguire gli intendimenti da noi sviluppati nella relazione.

**Presidente.** Ha la parola il signor Ministro dei lavori pubblici.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Io debbo ringraziare la maggioranza dell'ufficio centrale delle conclusioni prese a riguardo di questo progetto di legge. Con dispiacere mi restrinsi a dire la maggioranza dell'ufficio centrale giacchè il signor conte Di Pollone suo membro è dissidente...

**Senatore Di Pollone.** (*Interrompendo*). Non so se ciò legga scritto sulla mia fronte, mentre la mia opinione non l'ho ancora manifestata.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Mi perdoni, finora non posso conoscerla.

**Senatore Di Pollone.** La farò conoscere.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Siccome il Relatore dell'ufficio centrale ha parlato solamente a nome di quattro membri dell'ufficio, è per conseguenza manifesto, che non posso parlare che della maggioranza. Del resto credo di non aver detto parola meno che conveniente nel manifestare il dispiacere di non poter parlare dell'unanimo avviso dell'ufficio centrale.

Dunque debbo ringraziarcela di aver manifestato una opinione favorevole a questo progetto di legge e di aver dichiarato che pel concetto che lo informa e per le sostanziali disposizioni di esso meritava favorevole accoglienza dal Senato.

I difetti e le mende che furono notate in questo progetto di legge, si riducono, a senso dell'ufficio centrale, a questioni di forma, ossia di redazione, od a modificazioni desiderabili, ma che l'ufficio centrale dichiara di ritenere di poco momento.

Ora il Ministero in vista della necessità evidentissima di unificare la legislazione postale, ritiene e prega il Senato a ritenere, che per semplici questioni di forma, per difetti di poco momento, è forse miglior partito che si approvi il progetto di legge senza alcuna modificazione.

Mi riservo nel seguito della discussione di spiegare nei singoli articoli le ragioni per le quali crederei che il Senato dovrebbe inclinare verso questa sentenza; per ora mi limiterò a rispondere agli appunti fatti dall'ufficio centrale.

L'ufficio centrale ha notato sei o sette punti, sui quali desidera che il Ministero esprima la sua opinione.

Io in generale non esito a dichiarare che l'opinione del Ministero sul significato e la interpretazione da darsi ai vari punti della legge accennati dall'ufficio centrale è concorde intieramente con quella dell'ufficio centrale medesimo.

Dirò di più, io credo che sopra alcuni punti quando si voglia seriamente esaminare il testo della legge, per desumere il significato naturale delle parole, colle quali è concepita, e la intenzione del legislatore, qual si è manifestata nella discussione avvenuta nell'altro ramo del

Parlamento e quali debbono desumersi in casi simili dalla natura delle cose sulle quali la legge statuisce, quando dico si voglia tener conto di tutte queste considerazioni, credo non possano le disposizioni della legge aver altro significato fuori di quello che loro fu attribuito dall'ufficio centrale.

Ne accennerò parecchi e mi perdonerò l'ufficio centrale, se io senza necessità non prenderò ad esaminarli tutti: il Commissario del Governo, assai più di me competente in questa speciale materia, quando il Senato lo creda, potrà dare spiegazioni complete.

Fu detto che all'articolo 1 la parola distribuzione, può far nascere qualche dubbio se la legge debba estendersi a fatti non prima contemplati dalla legge vigente.

Io credo che questo dubbio non possa nascere. Infatti la parola *distribuzione* che è messa nella legge non può intendersi se non come l'ultimo atto del trasporto delle lettere del quale lo Stato si riserva la privativa.

Deve dunque intendersi semplicemente nel significato di successiva distribuzione, e dirò quasi trasporto compiuto colla consegna ai destinatari. Così interpretato quest'articolo, io credo non possa offrire materia a difficoltà nessuna.

Un'altra obiezione fu fatta all'articolo 2; si è trovato che l'espressione usata nella esenzione a favore di chi trasporta *qualche lettera* senza fine di lucro, può dar luogo a dubbii, a far nascere sospetto fondato che possa farsi frode ai diritti dello Stato.

Noterò che in altre legislazioni, per esempio, nell'inglese, e nella Svizzera, le disposizioni sono ancora più vaghe di quelle che si contengono nel testo della legge la quale è sottoposta alle deliberazioni del Senato. Per esempio, la legge inglese accorda l'esenzione alle lettere che sono consegnate da un amico privato. La legislazione svizzera parla di lettere che si portano per pura compiacenza.

Lo spirito della legge è che quando si tratta di qualche commendatizia, di poche commendatizie, insomma di casi d'uso particolare, ma che debbono escludere affatto l'idea che il porto di queste lettere si faccia per lucrare a danno dello Stato, siavi l'esenzione.

In questi casi che difficilmente si possono regolare con disposizioni di legge, e che necessariamente bisogna lasciare alle disposizioni regolamentari e alla discrezione del magistrato, io credo che anche lasciando il testo della legge come venne approvato dall'altro ramo del Parlamento non possa nascere pericolo di frodi a danno dello Stato. Un'altra disposizione è anche in quest'articolo dove si parla di *lettere aperte*.

Io sarei fino ad un certo punto inclinato a credere che quest'alinea poteva ravvisarsi inutile; ad ogni modo questa sovrabbondanza non può considerarsi come un difetto da recare seri inconvenienti nella esecuzione della legge; e forse chi ben consideri può avere questa disposizione una utilità in questo senso, che rimarrà sempre più accertato e messo in sodo il principio fondamentale che debbe informare la legge,

e che debbe essere questo, che, cioè, quando ci sia frode, è nello spirito della legge di impedirla, onde mantenere illeso l'interesse dello Stato, come sarebbe quando anche per le lettere aperte se ne vedesse un commercio a danno della privativa.

Troppo generica parve all'ufficio centrale la disposizione dell'art. 4 in quanto che fosse a temersi che, dove il nuovo sistema postale non sia ancora attivato, la privativa non esistesse, quindi dovessero nascere abusi numerosi. Ma io noterò che l'art. 4 forse, per le sue disposizioni, non è stato collocato esattamente al suo posto; esso doveva stare in seguito al 4 paragrafo dell'art. 2: ma questo non è che un vizio di forma, e non pregiudica la sostanza delle disposizioni della legge. Nel 4 alinea dell'art. 2 vi sono disposizioni che sono connesse coll'art. 4. Infatti il 4 alinea dell'art. 2 riguarda il caso di chi abita in un comune dove non ha un ufficio postale, e che perciò ritira o fa ritirare, porta o fa portare le lettere in altro comune limitrofo dove l'ufficio esiste: un altro alinea di questo articolo riguarda il caso in cui nel comune limitrofo esista bensì l'ufficio, ma non il servizio postale giornaliero. L'art. 4 riguarda un caso diverso, ed è quello in cui non siasi ancora introdotto il servizio postale.

So che nella discussione che si fece nell'altra Camera quando si parlò delle disposizioni di quest'art. 4 le osservazioni si riferivano ad una parte della Toscana lungo la sponda destra dell'Arno, dove, finchè non fossero i nuovi uffici introdotti, mi si diceva essere conveniente lasciare le cose come le leggi ed i regolamenti vigenti le hanno stabilite; quando poi l'amministrazione postale sarà introdotta in conformità del nuovo sistema, e nel caso che si arrivi ad un comune, ad un territorio, ad una provincia dove s'incontri il regime postale stabilito, naturalmente la disposizione dell'articolo 4 cessa d'aver effetto. Un'altra disposizione riguarda l'art. 21.

**Presidente.** Crede il signor Ministro che le sue osservazioni conferiscano alla discussione generale?

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Credo vi conferiscano in questo senso, che a tutti i punti, ad un disprezzo, accennati dall'ufficio centrale il Ministero dà quella interpretazione che vi ha dato l'ufficio centrale.

L'articolo 21 contiene le disposizioni che riguardano le lettere che si affidano ai capitani di bastimento.

Qui mi pare che l'interpretazione della legge non offra nessuna sorta di dubbio.

Evidentemente il determinare i casi in cui o per forza maggiore, o per difficoltà negli approdi, o per le transazioni commerciali occorra di concedere ai capitani di variare il loro viaggio, evidentemente queste disposizioni sono di natura regolamentare, e debbono essere fissate col mezzo del regolamento, il quale stabilirà le norme secondo le quali dovrà essere applicata la legge.

L'altro caso riguarda l'applicazione degli articoli 28, 29 e 30. Anche su questo punto, senza maggiormente

dilungarmi, mi affretto a dichiarare che intendo di dare a questi articoli la stessa significazione che vi dà l'ufficio centrale. Ed anche qui aggiungo che quando si voglia riflettere seriamente alle disposizioni di questi tre articoli, esse nel loro insieme non possono avere, come che si riferiscano a casi tra loro distinti, quantunque analoghi, un'interpretazione diversa; imperciocchè il dubbio, se mai potesse nascere, che le lettere di cui parla l'articolo 28 non potessero essere comprese nella disposizione dell'articolo 30, e come esso dispone distrette, questo dubbio viene eliminato dal momento che le lettere contemplate nell'articolo 28 soggiacciono alle prescrizioni dell'articolo 29; e quando non saranno mandate alla loro destinazione, come vogliono le disposizioni di quell'articolo, saranno indubbiamente comprese fra le lettere non esitate, e quindi dovrebbero esser distrette, salva la limitazione per quelle che contengono dei valori, com'è detto all'art. 30.

Noterò qui di passaggio che qualche osservazione fu fatta, se ben mi ricordo, dall'ufficio centrale anche sulla meno acconcia intitolazione che fu data a queste diverse parti della legge. Ma qui non ho bisogno di notare che l'intitolazione data alle varie parti della legge io stesso la trovo difettosa, e difettosa in quanto che prima di tutto non fu messa a posto, in quanto che doveva precedere la numerazione degli articoli, il che non è fatto, ma devo dire che l'intitolazione non forma oggetto nè di discussione, nè di voto, nè di deliberazione per parte del Parlamento. Dunque questa menda non può sicuramente formare una questione.

Hannovi due avvertenze di qualche maggior importanza e sono quelle che furono fatte sugli art. 31 e 41; ma per verità il caso di cui si tratta nell'art. 31, cioè il caso di sequestro ed il caso di remissione della lettera a persone interessate non può criticarsi. Io credo anzi che la disposizione della legge sia savia e sufficiente a tutelare tutti gli interessi.

Invece se alle disposizioni espresse nella legge si sostituissero quelle che furono consigliate dall'ufficio centrale, cioè che non potessero essere sequestrate se non sopra l'istanza di chi rappresenta tutti gli interessati, questa disposizione potrebbe essere di pregiudizio in più d'un caso ad interessi privati.

Del resto io concordo coll'ufficio centrale e sono lieto di trovarmi anche su questo punto d'accordo, che dal momento che la consegna non può esser fatta se non alle persone indicate dalla competente autorità giudiziaria, mi pare che anche ogni dubbio su questo punto non possa più sussistere.

Riguardo alla difficoltà messa avanti sull'art. 41 io riconosco che forse la redazione di quest'articolo non è esatta: era forse bene accennare anche le lettere raccomandate, ma siccome non starebbe assolutamente la differenza fra le lettere raccomandate e le lettere assicurate evidentemente mi pare che questa lacuna non potrà far nascere una difficoltà grave, e certo nessuno potrà accusare il Governo se nelle istruzioni, nei regolamenti

per l'esecuzione della legge, essendo parità di casi, vorrà anche parificare il trattamento riguardo al rilascio di una dichiarazione.

Dette queste brevi osservazioni intorno all'accordo perfetto che, secondo me, esiste tra l'opinione del Ministero intorno all'interpretazione ed all'esecuzione della legge ed il parere emesso dall'ufficio centrale, io mi restringerò a ripetere la mia preghiera perchè il Senato voglia approvare questo progetto di legge.

Io farò riflettere al Senato che abbiamo in Italia grandissime differenze in fatto di legislazione postale. Abbiamo, se non erro, 5 tariffe, abbiamo 3 sistemi di contabilità, abbiamo 7 diversi sistemi di penalità in una materia che non può essere discentrata e deve esser regolata con norme e con disposizioni uniformi. Io mi restringerò ad esporre al Senato l'opinione che mi fu più volte manifestata dall'onorevole Commissario del Governo il quale nelle sue conversazioni private con me, più volte manifestava il suo parere sull'amministrazione delle poste, con queste molto eloquenti parole: « senza una nuova legge non si può più andare avanti ». Ora noti il Senato che occorrono i regolamenti, per l'esecuzione della legge, e che non bastano i regolamenti, ma occorrono istruzioni, perchè in molti paesi sono da fondarsi uffici nuovi, e le istruzioni nuove sono assolutamente indispensabili; che bisogna innovare il sistema de' francobolli. Noti il Senato che all'aprirsi delle sedute del Parlamento saremo al mese di giugno con molte leggi importanti da mettere in discussione e con poco tempo avanti a noi, giacchè verrà l'estate e coll'estate l'ultima parte della sessione: e che al cominciare della nuova sessione vi saranno i bilanci, e d'altra parte che è assolutamente necessario che il nuovo sistema postale sia introdotto ed esteso a tutta l'Italia al cominciare del nuovo anno.

Se mai in questo frattempo l'esperienza, e uno studio più profondo se si vuole di queste disposizioni di legge, ci mostrerà che alcuni difetti debbano essere corretti con una legge speciale, ebbene! Quando si sia manifestata questa necessità, verremo a presentare queste disposizioni al Parlamento, onde non si metta in vigore una legge con dei gravi difetti ai quali si debba provvedere con mezzi non perfettamente legali, perocchè io non consentirei mai che si facesse per regolamento quello che dovrebbe secondo le sane norme del diritto costituzionale essere fatto per legge.

Ma intanto io credo che il Senato farà opera utile al paese, stante le speciali circostanze in cui ci troviamo, se vorrà dare la sua sanzione al progetto di legge sottoposto alle sue deliberazioni.

**Presidente.** La parola è al Senatore Di Pollone.

**Senatore Di Pollone.** Già prima che io avessi chiesto la parola ed espresso il mio modo di sentire, venne dall'onorevole Relatore della maggioranza dell'ufficio centrale, supposto che io era dissenziente; e questa opinione fu confermata dal signor Ministro senza che io ancora l'avessi spiegata.

Sta in fatti che io mi separo sovra le conclusioni dell'ufficio centrale, non per le osservazioni che egli ha fatto e che io trovo molto assennate, ma perchè dopo d'aver esso criticato con molta ragione alcune disposizioni della legge, conchiude dicendo che con un regolamento si potrà sopperire alle parti deficienti, e non convenga di rimandare questa legge all'altro ramo del Parlamento.

In quanto a sopperire con un regolamento a ciò onde può difettare la legge, mi permetta l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale di ricordargli che in molte e molte circostanze fu lamentato dalle due Camere il vezzo che i signori Ministri si arrogassero talvolta di fare con regolamenti disposizioni che appartenevano esclusivamente al dominio della legge.

Certamente non è, io credo, intendimento dell'ufficio centrale che il Ministero arrivi fino a questo punto, epperò suggerendogli di fare per regolamento quelle disposizioni che ha criticate, si verrebbe precisamente ad incappare in questo inconveniente.

Senatore **Giovanola**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **Di Pollone**. Viene in secondo luogo l'altra obbiezione che non convenga rimandare questa legge all'altro ramo del Parlamento perchè potrebbe la sua attuazione venirne compromessa.

Io non credo che quando una legge meriti di essere emendata, sia un argomento sufficiente perchè il Senato si astenga dal fare ciò che credesse utile pel solo motivo espresso.

Comprenderei facilmente la convenienza di non rimandare la legge all'altro ramo del Parlamento se essa dovesse andar in vigore col 1 del mese di luglio. Ma invece non deve a termine stesso della legge, essere attuata che col 1 del 1863; quindi vede il Senato quale larghissimo margine abbiano il Ministero e l'Amministrazione delle poste per preparare i loro regolamenti, per dare le loro disposizioni, insomma per fare tutto ciò che è necessario per l'esecuzione della legge.

Certamente vi vorranno parecchi giorni perchè la Camera possa votare nuovamente gli emendamenti che il Senato voglia introdurre in questa legge se le fosse rimandata; ma prego il Senato di ricordare che le due leggi sul registro e sul bollo erano ben più complicate ed importanti che questa, eppure la Camera dei Deputati se ne occupò con sollecitudine, ed esse stanno ora entrambe in mano del potere esecutivo e non tarderanno ad essere attuate. E se quelle due leggi, malgrado che offerissero assai maggiori difficoltà, poterono compiere rapidamente il loro corso, perchè non potrà essere lo stesso anche di questa?

Io ho abbastanza fede nel patriottismo degli eletti della Nazione per dubitare un momento che essi non si occupino della riforma di quelle disposizioni che fossero riconosciute quali veri miglioramenti alla legge: miglioramenti che io credo di poter proporre in assai larga copia in aggiunta di quelli indicati dall'ufficio centrale. Tuttavia m'impegno d'essere breve nella mia

esposizione, ciò che credo anche doveroso, non insistendo poi nel proporre ad ogni articolo un emendamento quando il Senato accettando le conclusioni della maggioranza dell'ufficio centrale, riconoscesse che non sia il caso di rimandare questa legge all'altro ramo del Parlamento; in altri termini, se il Senato entrerà nella vista di voler accettare un emendamento che mi riservo di proporre all'art. 2, verrò man mano sottomettendogli altri emendamenti che, sono convinto, sarebbero atti a migliorare grandemente questa legge. Se il Senato invece respingerà il primo emendamento, sarà per me manifesta la sua intenzione di non voler accettare le mie proposte, ed in allora io mi asterrò completamente dal fare ulteriori osservazioni. Ma affinchè il Senato possa giudicare con cognizione di causa dell'importanza delle emendazioni di che credo suscettivo il progetto sottoposto al suo voto, stimo necessario di dovergli sottomettere i vari emendamenti che intenderei di proporre.

Non mi fermerò a trattare dell'utilità della privativa postale abbenchè ne sia partigiano assoluto, della privativa che è stata così eloquentemente difesa dall'onorevole Ministro dei lavori pubblici in altro recinto, dimostrata poscia vittoriosamente nella relazione che ha preceduta questa legge, relazione, che, mi si permetta il dirlo, lo onora molto, per la sua franchezza e perchè ha fatto buon mercato delle contrarie ragioni che sono state addotte da chi l'avversava, e perchè ha posto in chiara luce il vero stato delle cose, principalmente dimostrando, che non è solo in un interesse fiscale, che la privativa si vuole mantenere, ma perchè è un vero interesse pubblico che lo consiglia. Non aggiungerò parola su questo punto perchè temerei di non dimostrare meglio di quanto egli lo ha fatto una verità che d'altronde mi pare della più grande evidenza e che è sanzionata dall'esperienza di tutti i popoli più civili e liberali.

Passerò immediatamente alle osservazioni speciali sui diversi articoli.

L'ufficio centrale ha criticato gli art. 1, 2, 21, 30, 31, 38 e 41; di essi non mi occuperò dichiarando soltanto che mi associò interamente alle sue osservazioni; passerò immediatamente a quelli di cui egli non ha fatto parola.

• Mi fermerò in primo luogo sull'art. 2 che è quello che deciderà la questione se il Senato voglia o no accettare emendamenti, dietro alla modificazione che avrà l'onore di sottoporgli quando verrà la discussione degli articoli.

L'art. 2 dice: « Il disposto dell'articolo precedente, non s'applica ai privati i quali senza fine di lucro sieno lavoratori di qualche lettera ».

Domando al signor Ministro quando accadrà l'occasione di una contravvenzione, quale sarà la norma che il magistrato chiamato a conoscere di una contravvenzione avrà onde giudicare se le lettere staggite siano troppe, o troppo poche? cioè se vi sia o non vi sia luogo ad applicare una pena? Faccio appello agli illu-

stri magistrati che siedono in questo Corpo; come faranno i giudici a decidere se tre o se quattro, o se dieci lettero formeranno o non un caso di contravvenzione? Domando se una così grande latitudine può essere loro lasciata? non lo credo.

Dice il signor Ministro, che in Inghilterra, in Svizzera le espressioni sono più larghe di quelle usate dall'art. 2, ma a quest'osservazione faccio notare ch'io non mi occupo in questo momento di quello che dispongono le legislazioni inglese, e svizzera, ma legislatore italiano mi occupo invece della legge che si vuol fare per l'Italia: e cerco di migliorare al mio punto di vista ciò che trovo difettoso e quindi se questa legge ha una lacuna, lascia un dubbio, o contiene una disposizione non consentanea ai principii sanciti dalla ragione e dall'esperienza, credo che il legislatore deve ripararvi; potrebbe per avventura accadere che nelle province meridionali 50 lettere siano considerate come un numero tollerabile, nelle settentrionali non se ne tollerino per contro che 10, e nelle centrali 20. L'espone questo possibile risultato parmi risolvere la questione nel senso della necessità di modificare l'articolo, determinando, cioè, tassativamente il numero delle lettere che ciaschedun cittadino può trasportare senza infrangere la privata; quindi ripeto, che l'art. 2 è uno degli articoli essenziali che vuol essere emendato, ed ho tanto più coraggio pel sostenerlo che l'ufficio centrale stesso divide meco l'opinione della poco usata e conveniente sua disposizione: non mi fermerò a parlare delle altre disposizioni di quest'articolo, alcune delle quali sono veramente per me inconcepibili; mi riservo di farlo quando venga adottato l'emendamento sulla prima parte che ho già annunziato.

L'articolo 5 parla della proibizione di fare incetta di lettere, ma nelle disposizioni penali, nessuna sanzione penale è imposta contro chi faccia incetta di lettere.

L'articolo 3 stabilisce che entro l'anno 1863 tutti i Comuni del Regno saranno dotati del servizio postale. Ora, Signori, come si vorrà di tanto aggravare l'erario pubblico quando vi è stato dimostrato che i proventi postali nelle province meridionali sono al disotto di gran lunga della spesa che occorre per sostenere il servizio? Questo minor prodotto proviene dalla sola ragione della poca diffusione dell'istruzione in quelle terre e della conseguente quantità d'alfabeti che vi albergano.

Vi prego di considerare, o Signori, se in 10 anni sarà possibile di avere insegnato a leggere e scrivere a tanta gente che basti per attivare una maggiore corrispondenza e coprire almeno la spesa che ora si sostiene e quella maggiore che si vuole intraprendere, perchè non dire invece che in ogni anno il Ministero dei lavori pubblici introdurrà in bilancio un'apposita somma per estendere il servizio postale in quelle province dove sarà utile e non dirlo tassativamente come fa l'articolo 3?

Prendo sul serio, come tutti voi, Signori, una disposizione di legge, e ritengo per fermo che qualunque Ministero veramente costituzionale che sederà su quei

banchi, quando esisterà una prescrizione legislativa vorrà eseguirla interamente; ma sarà senza vantaggio reale perchè voi estenderete per tutto il Regno italiano il servizio postale anche laddove non è necessario, porterete il servizio postale in vilaggi senza commercio e dove nessuno sa leggere e scrivere. Evvi ancora oggi giorno in Sardegna dei consigli municipali composti di consiglieri che non fanno che il segno di croce, così deve essere in Sicilia ed in gran parte nel napoletano: mi pare quindi una mera utopia il voler estendere in tali località prematuramente l'attuazione di un servizio postale, per cui quando si venisse ad accettare il sistema degli emendamenti io non esiterei di proporre di sostituire a questo modo tassativo di obbligare il Governo a stabilire in tutto il Regno un servizio postale in 10 anni, di introdurre invece ogni anno una somma in bilancio, la quale potrà essere discussa dal Parlamento dietro a proposte dell'Amministrazione corredate di dimostrazioni atte ad indicare laddove sia conveniente di fare questa spesa.

Ugualmente dirò che non ha il mio appoggio la disposizione che dice, *saranno preferiti i Comuni che concorreranno nelle spese*. Vuol dunque dire che vi sarà una linea, sulla quale il solo Comune che si trova alla estremità della medesima verrà a dire: concorro per una data somma, e tutti gli altri Comuni intermedi ricuseranno ogni concorso; bisognerà tuttavia che il Governo aderisca a stabilire una spesa grave per favorire un Comune che verrà in piccolo aiuto del Governo perchè la legge gli dà facoltà di esigerlo!

Io credo che si debba lasciare una intera latitudine al Governo di studiare in qual località sia più conveniente di estendere il servizio postale, senza promettere anticipatamente di dare una preferenza per questa sola ragione del concorso nella spesa.

Nulla dico della tassa delle lettere; solo lodo grandemente il Ministro delle finanze di essersi ricordato delle esigenze dell'erario e di aver sospesa la diminuzione proposta all'altra Camera di 10 centesimi per tassa di una lettera semplice: ciò che di tutto cuore desidero veder introdotto, ma non certamente quando le nostre finanze sono così lontane dall'epoca che si dicevano quasi restaurate.

Vengo ora a fare una domanda speciale all'onorevole Commissario Regio, peritissimo quale è delle cose relative al servizio affidato alla sua diligenza.

Si parla all'art. 9 di lettere raccomandate ed assicurate; lo prego di volermi spiegare cosa egli intenda per lettere raccomandate e lettere assicurate. Faccio questa domanda perchè nella nostra attuale legislazione non si conosce la lettera raccomandata, non si conosce che la lettera assicurata.

Oltre alla spiegazione di cui lo prego, mi farò lecito ancora di osservargli che quando si parla di lettere raccomandate nulla più si dispone per le lettere assicurate; l'art. 9 parla delle lettere raccomandate e l'articolo 11 parla delle lettere assicurate contenenti bi-

glietti di banco, cartelle del Debito pubblico, ecc., ma delle semplici lettere assicurate non fanno parola i ridetti nè altri articoli.

Dice poi l'art. 10: in caso di perdita di una lettera o piego raccomandato si pagherà l'indennità di L. 50; questa è una innovazione che io vedo anche introdursi nella nostra legislazione contrariamente a quello che si fa in Francia, e l'onorevole Commissario Regio mi insegnerà che in Francia le lettere raccomandate non hanno in caso di perdita nessun compenso, il quale solo si dà alle *lettres chargées*, che corrisponde precisamente alle nostre *lettere assicurate*; ma quanto a quelle raccomandate esse non vanno assoggettate a tutte quelle cautele di cui sono circondate le lettere *assicurate* (*chargées*).

Quindi io trovo in questi due articoli una lacuna, non che una disposizione, che credo gravosa all'erario per l'aumento delle circostanze a cui va esposto di dover sopperire ad indennità per smarrimento o sottrazione di queste lettere raccomandate.

Confesso poi che mi fa un certo senso il vedere che per l'assicurazione di valori si sia stabilito una tassa di 10 centesimi per ogni 100 lire, cioè a dire che l'amministrazione risponda di 3,000 lire mediante il solo compenso di 3 lire; somma questa che io trovo così minima a fronte del pericolo a cui l'Amministrazione si vuole sobbarcare, disposizione alla quale non mi sento di dare la mia adesione.

Si parla in seguito del caso di forza maggiore che dispensa l'Amministrazione da ogni responsabilità. Ognuno sa quale sia la definizione legale della forza maggiore, che può dispensare dal tener conto dei valori assicurati: la forza maggiore è quella, alla quale non si può resistere, o che non si può prevedere; si produce per avvenimenti naturali o per volontà umana.

Ma fra l'inconvenienti prodotti da questa forza maggiore per volontà umana vi è anche il derubamento. Ora io domando al signor Ministro se sia intendimento del Governo, quando una lettera contenente valori, fosse pure raccomandata ed assicurata, e venisse sottratta negli uffici postali, come disgraziatamente successe pur troppo qualche volta, se in questo caso non si crederrebbe tenuto a risarcire il danneggiato?

Credo che in questo caso non sia applicabile l'eccezione della forza maggiore; sarebbe però bene che fosse la cosa spiegata dal Governo.

Passo all'articolo 16 dove si parla di giornali, e di stampe.

Io credo che qui sia forse occorsa una svista non so se di copia, od altrimenti, perchè per ragion di malferma salute che mi ha tenuto lontano dal Senato per quasi un mese non ho potuto occuparmi a seguire le discussioni che hanno avuto luogo nell'altro ramo del Parlamento; comunque qui si parla dei supplementi che occorrono per la pubblicazione degli atti del Governo, e si dice che sono esenti da tassa, purchè siano di formato uguale al giornale e spediti unitamente ad esso.

La legge attualmente in vigore all'art. 22 non solo accorda l'esenzione ai supplementi che contengono gli atti del Governo, ma l'accorda eziandio agli atti del Parlamento.

A termini della legge che ora discutiamo il Governo non ha più facoltà di trasportare in franchigia gli atti del Parlamento, e ben si vede con ciò qual lacuna vi sia! Sarebbe lo stesso che rendere impossibile ai cittadini di procurarsi gli atti del Parlamento, perchè se dovessero pagarne l'affrancazione, la spesa che essi incontrerebbero pel trasporto dei numerosi supplementi diverrebbe tanto gravosa, che molti si ricuserebbero di sopportarla; quindi io credo che sia assai meglio di ristabilire la disposizione dell'art. 22 dell'antica legge, il quale si esprimeva così:

« Andrà pure esente da ogni tassa quel maggior numero di supplementi, che possono occorrere per la pubblicazione delle discussioni del Parlamento, e degli atti del Governo. »

Quindi vede il Senato che nell'antica legge, nella legge del 18 novembre 1850 erano preveduti li due casi. Ora se l'aggiunta fosse riconosciuta necessaria non è possibile che il Governo venga ad introdurla con un regolamento di amministrazione, ancorchè approvato con Regio Decreto.

Nell'art. 19 si dice che possono essere spediti raccomandati anche i pieghi sotto fascia di carte manoscritte, di stampe di qualunque genere, ed i campioni pagando la medesima tassa di centesimi 30 fissata per la raccomandazione delle lettere; vale a dire che si estendono ai pieghi sotto fascia i vantaggi conceduti alle lettere raccomandate.

Ora desidero di sentire dall'onorevole signor Ministro se in caso di smarrimento di uno di questi pieghi raccomandati si intenda anche di risarcire il destinatario pagandogli l'indennizzo di lire 50 stabilito per le lettere.

Voglio sperare che mi risponderà negativamente; in nessuna legislazione ch'io mi sappia si rinviene una simile disposizione di parificare cioè i pieghi sotto fascia ed i campioni di mercanzio alle lettere.

Credo che anche su di ciò vi è necessità di una spiegazione.

Vengo ora a toccare cosa assai più delicata ed è quella dell'obbligo che si vuole imporre agli intraprenditori di vetture periodiche, per i luoghi di loro destinazione, di trasportare gratuitamente i dispacci postali del peso non eccedente i 20 chilogrammi.

La legge del 21 luglio 1835 che imponeva a tutti gli intraprenditori di vetture pubbliche l'obbligo di trasportare sino a quaranta chilogrammi i dispacci postali, fu emanata sotto l'impero di una legislazione ben diversa, poichè nel 1835 nessuno poteva mettere in corso una vettura pubblica senza ottenerne il privilegio dal Governo.

Ora il caso è ben diverso, gli intraprenditori di vetture pubbliche in dipendenza della legge del 1 maggio 1854 conservano bensì l'obbligo di trasportare dispacci

del peso, non più di 40 chilogrammi, ma solo di 20, una pagando una tassa e tassa gravosa assai allo Stato; quindi non vi è più ragione che possa giustificare il mantenimento di questa seconda imposizione che in ogni caso è già stabilita da apposita speciale legge e non dovrebbe trovare sede in questa.

Tengo per fermo che sia contrario ai veri ed ai sani principii di giustizia di imporre carichi a beneficio dello Stato ad una classe speciale di persone, senza un giusto corrispettivo.

Lo trovo poi tanto più fuori di proposito in quanto che con l'articolo successivo se s'impone lo stesso obbligo ai capitani di bastimento, si dice immediatamente che per ogni lettera che trasporteranno verrà corrisposta una somma di dieci centesimi per ciascheduna. Ora perchè questo diverso trattamento?

Ai capitani di bastimento riconoscete il diritto di essere soddisfatti del servizio che vi prestano, ed ai vetturali, no? Può avere la legge due pesi e due misure in identico caso?

Noti ancora il Senato che vi è la comminazione di severa pena pecuniaria oltre al disposto dall'art. 296 del Codice penale il quale infligge una multa di 500 lire, oltre al carcere ove uno si rifiutasse all'obbligo del trasporto; ma può anche arrivare che quello il quale è obbligato a trasportare pieghi gratuitamente non se ne curi, e li perda. Di là nasce naturalmente una contestazione: bisognerà provare se è stato perduto con intenzione fraudolenta o no; intanto sarà necessaria una lite, di cui è sempre incerto il risultato.

Ripeto, non credo che questo sia nè giusto, nè attendibile.

Nel respingere queste disposizioni io sono convinto che il Senato vorrà mantenere incolume il salutare principio della eguaglianza proclamata dallo Statuto nel sopportare il peso dei tributi e nello stesso tempo farà atto solenne di giustizia.

Tralascio tutte le osservazioni di semplice forma e di chiarezza di stile.

Si dice all'art. 24 che le tasse per francatura parziale o totale delle corrispondenze di qualunque specie, come pure quelle per raccomandarle, debbano essere pagate dai mittenti; faccio di passaggio osservare che si è già detto negli articoli 9 e 11, che le tasse di francatura saranno pagate anticipatamente.

Passo all'articolo 26 dove si parla della fabbricazione della carta per i francobolli, e dei francobolli medesimi; crederei che non solo si dovrebbe far cenno della carta dei francobolli, ma dire, la fabbricazione dei francobolli. E qui mi sia permesso un voto che faccio nella speranza che vorrà il Ministro prenderlo in considerazione, di rifare cioè sotto forme maggiormente nitide o convenienti i nuovi francobolli. Sa l'onorevole Commissario Regio, il quale prese parte all'iniziamento della legge del 1850 che quelli esistenti non furono fatti che in via provvisoria. Ora sono veramente così poco convenienti che desidero e spero vederli riformare.

Dirò poi di passaggio in risposta ad un articolo della relazione dell'ufficio centrale, che la disposizione relativa al segreto delle lettere non è nuova in queste antiche province.

Se per avventura è stato infranto in qualcuna delle province nuovamente unite, veda l'articolo 10 della legge del 15 febbraio 1854, e riconoscerà come impone agli impiegati postali il rispetto pel segreto delle lettere, e mi è gradevole di soggiungere che per quasi 7 anni che ho avuto l'onore di dirigere l'Amministrazione delle poste non fu violato.

Dirò poche parole sulla franchigia postale, la quale è limitata al carteggio della famiglia Reale, a quello dei Senatori e dei Deputati durante l'intera legislatura ed al servizio dello Stato.

Io fui sempre contrario alla concessione di franchigia: per i gravi abusi a cui dà luogo; non entrerei però ad esporli minutamente per giustificare questa mia opinione.

Solo faccio osservare che dal momento che si vuol conservare ai membri del Parlamento la franchigia, introdotto l'obbligo dell'affrancamento anticipato, questa franchigia diviene nulla, poichè il Senatore, il Deputato che vorrà spedire una lettera per non aggravare il suo corrispondente converrà che si munisca di francobolli per poterla affrancare e questi francobolli non penso che gli si vogliano dare gratuitamente.

Converrà poi anche rettificare una parola, che credo sia corsa per errore di stampa. Dicesi all'articolo 22: « Le conclusioni della franchigia, vorrà dire, suppongo, le concessioni.

**Commissario Regio.** Condizioni.

Senatore **Di Pollone.** Se si dice *condizioni* non ho più nulla da dire. Credeva che si volesse dire *concessioni*, e avrei osservato in tale caso che le concessioni non potevano essere fatte per Decreto Reale, ma per legge.

**Ministro delle Finanze.** È un errore di stampa.

Senatore **Di Pollone.** Siamo perfettamente d'accordo dopo la spiegazione data dal Commissario Regio.

Parlerò dei depositi di danaro.

E qui mi rivolgo più particolarmente all'onorevole Ministro di finanza.

Ha potuto vedere il Senato che nella esposizione dei motivi che l'onorevole Ministro dei lavori pubblici stabilisce, che avremo un *deficit* di 2 milioni nell'introito postale del 1863, in seguito all'adozione di questa legge; ha poi soggiunto che le spese che occorreranno, produrranno una deficienza tra la parte attiva e passiva relativa al servizio postale di 7 milioni, poichè porta a 17 milioni la spesa e a 10 l'entrata.

Quindi prego il Senato di considerare come questo servizio postale estendendosi senza ragione sarebbe veramente un errore, ed errore gravissimo, poichè a detta del signor Ministro verremo nel 1863 ad avere una deficienza di 7 milioni, senza contare le aggiunte che il disposto dell'art. 3 reuderà necessarie.

A questo punto prego il signor Ministro delle finanze di dirmi come ha potuto ammettere una così grave riduzione sul trasporto del danaro, sui diritti cioè da esigersi per la spedizione dei vaglia postali, come abbia lasciato abolire il diritto fisso, il quale, sempre tenendomi alle cifre del Ministro dei lavori pubblici, avrebbe prodotto su 1,415,360 vaglia spediti nel 1861, in ragione di 5 centesimi per diritto fisso, la somma di lire 70,768.

Ora questa cifra è cancellata ed è solo mantenuta per i vaglia postali che si spediscono ai militari i quali vanno esenti dal diritto proporzionale, ma invece pagano questo diritto fisso; ma tutti quelli che non sono militari non pagano più il diritto fisso, pagano il diritto proporzionale in ragione di 10 centesimi per ogni dieci lire; cioè chi spedisce un vaglia di 1 lira pagherà 10 centesimi, chi spedisce un vaglia di 10 lire pagherà 10 centesimi, chi spedisce un vaglia di 100 lire pagherà 60 centesimi, chi spedisce un vaglia di mille lire pagherà due lire; domando se questo non sia un trattamento di favore che non era richiamato dal bisogno di questo servizio, poichè sotto l'impero dell'antica legge che si vuol riformare con questa ha preso un'estensione grandissima.

Mi pare d'aver veduto in qualche luogo, non mi ricordo più se nella relazione dell'ufficio centrale o nella esposizione dei motivi del Ministro, di aver veduto, dico citata la Francia.

La Francia aveva stabilito un diritto del cinque per cento, lo ha poi ridotto a 2 p. 0/0 e che io mi sappia non è stato di poi ridotto. Dunque in Francia si paga il 2 0/0 oltre il diritto di bollo di 20 centesimi e noi vorremmo contentarci di 10 centesimi per ogni 10 lire; credo che se si potesse anche emendare quest'articolo si farebbe cosa molto buona, cosa ragionevole e nello stesso tempo proficua all'erario.

Venne poi omissa la disposizione che trovo nella antica legge, disposizione di favore per i detenuti nelle carceri.

L'antica legge dava il favore ai detenuti nelle carceri di poter mandare alle loro famiglie il peculio che coi loro lavori guadagnavano; questo è stato tolto e trovo in ciò la legge meno liberale di quella che è stata fatta dodici anni or sono; quindi se si venisse, ripeto ancora una volta, a fare emendamenti, proporrei di ristabilire l'accennata disposizione.

Nell'art. 36 dove si parla dei divieti e della penalità proporrei di aggiungere non solo che chiunque trasporti o distribuisca, ma chiunque faccia incetta o spedisca lettere, sì e come è stato detto in principio della legge.

Per abbreviare mi limiterò infine ad una sola osservazione.

Dice l'ultimo articolo che questa legge andrà in vigore col 1 gennaio 1863, ma non vedo, come si suole fare in fine di tutte le leggi, introdotta una dichiarazione che dica abrogate tutte le disposizioni contrarie.

Ora non solo nelle nostre leggi vi sono disposizioni contrarie ed altre che non lo sono e che sarebbero mantenute, ma nella infinità delle tante leggi cui accennava con molta ragione l'onorevole signor Ministro dei lavori pubblici, chi sa quante e quante disposizioni potranno venir ad incagliare l'andamento di questa legge; quindi crederei indispensabile una disposizione che dicesse, che saranno abrogate oltre la legge del 18 novembre 1850 tutte quelle altre leggi che fossero contrarie alle disposizioni della presente legge.

A questo punto, Signori, io do termine alle mie osservazioni le quali forse saranno state troppe; ma sono state dettate unicamente dall'amore del bene; se mi sono ingannato sta a voi, o Signori, il deciderlo.

Due sistemi sono in presenza, l'uno è quello di accogliere, dirò così, ad occhi chiusi la legge come vi è presentata, l'altra di migliorarla e renderla più confacente alle esigenze del servizio e dei tempi nostri.

Io lo ripeto, non insisterò per far prevalere la mia opinione quando il Senato intenda di non accettare emendamenti; se per contro giudicherà di prendere in considerazione le mie osservazioni, verrò svolgendo a luogo a luogo quelli emendamenti che crederò opportuno di proporre.

**Presidente.** Prima di dare la parola al Relatore debbo dichiarare che ho lasciato continuare la discussione sopra i singoli articoli in vista che il signor Ministro dei lavori pubblici aveva detto che credeva che ciò conferisse al complesso della discussione.

Il signor Senatore Di Pollone ponendo la condizione che se non si ammetteva l'emendamento che egli intendeva proporre all'art. 2 avrebbe abbandonati gli altri, era naturale che si valesse dell'opportunità per spiegare il complesso delle sue idee.

Ma ora non potrei più permettere che la discussione generale si riportasse sopra i singoli articoli.

La discussione generale deve toccare unicamente ai principii generali della legge ed all'opportunità, e per conseguenza prego gli oratori che prenderanno la parola ancora nella discussione generale di volersi tenere al sistema vero della discussione generale, riservando le loro osservazioni sui singoli articoli al momento in cui questi verranno partitamente in discussione.

La parola è al signor Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Giovanola, Relatore.** Tenendomi nella riserva saggiamente fatta dal signor Presidente, mi limiterò a rispondere al preopinante sulla questione generale, con rimandare poi, se occorre, alla discussione degli articoli il confutare ripartitamente i vari argomenti da lui addotti sopra le diverse disposizioni e segnatamente per ciò che ha detto riguardo a quanto si pratica in Francia, circa alle lettere assicurate e raccomandate dalla cui legge sono state testualmente trasportate le analoghe disposizioni che egli ha criticato.

Così pure a suo tempo parlerò anche dei vaglia postali e del segreto delle lettere sul quale io non ho mai inteso di muovere accusa a nessuna Amministra-

zione postale e molto meno al Governo dello Stato Sardo, nel quale moltissimi di noi più o meno abbiamo avuto parte, e possiamo gloriarci di avere contribuito a farlo camminare nelle vie della giustizia e di un savio progresso liberale, per cui si è guadagnato in breve ora le simpatie di tutta Italia, la quale si è raccolta tutta come per incanto sotto lo scettro di Re Vittorio Emanuele per vivere sotto un Governo morale, libero e civile.

L'onorevole proponente ha detto che io aveva presunto le sue opinioni contrarie alle conclusioni dell'ufficio centrale.

Io veramente non ho qualificato il suo pensiero; mi sono limitato a dichiarare che parlando a nome dell'ufficio centrale io parlava in nome dei quattro membri di cui io conosceva l'opinione, non potendo ragionare della sua che non conoscevo.

Mi ha poi apposto che nella relazione io avessi scritto, doversi attendere dal regolamento le correzioni necessarie alla retta intelligenza della legge.

Sta anzi espresso il contrario a proposito dell'art. 2, o della difficoltà che vuoi trovare nella espressione, qualche lettera, nelle seguenti parole:

« Senza pregiudizio del prudente arbitrio del giudice che sarà chiamato ad applicare la sanzione penale, converrà che il Governo, per norma amministrativa degli impiegati postali, spieghi nel regolamento dovere intendersi l'eccezione non comprendere più di due o tre lettere ».

Da ciò riesce evidente non avere io inteso che il Governo possa con un regolamento spiegare le leggi in modo obbligatorio; ho detto che il Governo il quale deve far eseguire le leggi, e dare le necessarie istruzioni ai suoi dipendenti, perchè ne curino l'esatta applicazione, dovrà concepire queste istruzioni secondo l'intelligenza più logica e più razionale della legge.

Ma il giudice che sarà chiamato ad esercitare il magistrato punitivo non andrà a chiedere ai regolamenti od alle istruzioni ministeriali il criterio della sua sentenza, che troverà nel proprio senso e nella propria coscienza.

Quando l'agente del Governo giusta le istruzioni diramate dal Ministero promuoverà l'azione penale per un trasporto di lettere supposto illecito, ne avverrà una delle due; o la quantità trasportata sarà abbastanza ragguardevole che implichi evidentemente la violazione della privativa, ed il giudice non potrà a meno di punire; od il numero delle lettere sarà tanto lieve che il giudice lo possa credere un fatto permesso da quest'articolo, e sarà già una pena per l'inquisito, l'aver dovuto sottostare alle molestie ed alle spese di un processo, che si guarderà bene per l'avvenire di non ricadere in simile frangente.

Cosicché in qualunque modo lo scopo della legge sarà sempre ottenuto.

Se ci siamo preoccupati dell'opportunità di dare alla legge una pronta esecuzione, non abbiamo voluto con

ciò offendere le prerogative di questo ramo del Parlamento, che è autonomo, e deve esaminare con perfetta indipendenza le proposte che gli vengono presentate.

Ma quando ci viene innanzi uno schema di legge, sostanzialmente buono, che le circostanze e politiche e finanziarie e di retta amministrazione, e di giustizia, ci dicono che è indispensabile che sia prestamente sancito, e che per altra parte, attese le circostanze della stagione, e dei lavori parlamentari scorgiamo un evidente pericolo di indefinito ritardo nel rimandarlo all'altro ramo del Parlamento, egli è conveniente di tener conto anche di queste considerazioni per apprezzare l'opportunità di modificare la proposta.

Il caso della legge del registro fu ben diverso. Ivi esisteva unanimità nel proposito che si dovesse indilattamente provvedere alle esigenze del pubblico erario; e l'urgenza finanziaria universalmente sentita doveva trionfare come ha trionfato di tutte le difficoltà secondarie. Ma nella legge ora discussa, l'importanza finanziaria non è tanto preponderante da far tacere le altre gravissime opposizioni delle quali già ebbero l'esperienza, e che potrebbero ridestarsi in una nuova discussione.

Queste considerazioni di generale utilità, e non già un eccesso di deferenza alla proposta del Ministero, indussero l'ufficio centrale ad astenersi dal proporre modificazione alcuna.

Sta dunque che l'ufficio centrale non ha accettato la legge ad occhi chiusi; ma ha fatte molte osservazioni delle quali alcuna fu trovata dal signor Ministro dei lavori pubblici anche eccessiva.

Dove abbiamo incontrato qualche espressione che può dare luogo ad equivoci, l'abbiamo segnalata, ed abbiamo suggerito il rimedio in nostro senso possibile, senza che occorra di toccare al testo.

Forse ci saremo ingannati. Ne abbandoniamo il giudizio alla saviezza del Senato.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Se ho domandato la parola non è già per mancare alla promessa fatta al Senato di non più ritornare sulla discussione della legge, ma è solo per giustificare una mia asserzione, la qual cosa mi sarà facile leggendo un brano della relazione dell'onorevole proponente.

Eccolo:

« Non osiamo però esprimere eguale giudizio quanto alla forma di tutti i singoli articoli, alcuni de' quali portano talvolta l'impronta dei lunghi combattimenti cui diedero luogo. Dietro l'esame che verremo istituendo di quei punti ne quali ci è sembrato di incontrare la sorgente di dubbi ed equivoci sempre perniciosi alla regolare ed uniforme applicazione della legge, vedrà il Senato se convenga attendere dal regolamento a pubblicarsi per l'esecuzione della medesima, che essa venga dilucidata nel senso che si appalesa più razionale, anziché introdurre nello schema variazioni di poco mo-

mento, le quali sieno per necessitarne la ripresentazione all'altro rancio del Parlamento, con pericolo che in causa dell'avanzata stagione e dei molti gravissimi lavori tuttavia pendenti, venga rimandata a tempo indefinito la attuazione di una tanto urgente riforma. »

Quindi vede il Senato, che mal non m'apponeva, allorchè dissi che si intendeva rimandare al regolamento il dilucidare, lo stabilire le norme per l'applicazione della legge stessa.

Poichè ho la parola aggiungerò due parole in risposta all'onorevole Relatore.

Egli mi fece quasi un appunto di aver detto che il Senato dovesse accettare la legge ad occhi chiusi. Io non indirizzai la parola agli uffizi; nel concludere le mie osservazioni, ho detto che vi erano due sistemi in presenza, quello di emendare la legge, o di accettarla senza emendamenti, in altri termini di accettarla ad occhi chiusi.

Questa è l'espressione di cui mi sono servito, e credo che in ciò l'Ufficio, ed il suo Relatore non hanno ragione di lagnarsene.

Senatore **Giovanola, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Giovanola, Relatore.** È solo per notare che il cenno fatto delle dilucidazioni attendibili dal regolamento si deve intendere in rapporto con tutto il resto della relazione.

Sarebbe forse qui il caso di citare il famoso adagio del giureconsulto Servio che non voglio ripetere.

**Presidente.** La discussione generale è chiusa.

Passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

*Privativa postale.*

« Appartiene all'Amministrazione delle poste la privativa del trasporto per terra e per mare fra i diversi paesi del Regno e fra questo e l'estero, e della distribuzione delle corrispondenze epistolari e delle stampe periodiche nazionali ed estere non eccedenti il peso di 100 grammi ».

(Approvato)

Art. 2.

« Il disposto dell'articolo precedente non si applica ai privati i quali, senza fine di lucro, sieno latori di qualche lettera.

« Sono parimenti eccettuati:

« 1. Le lettere e le stampe periodiche che portano un bollo, il quale provi che sia stato soddisfatto il diritto postale;

« 2. Le lettere aperte, quando sieno trasportate da individui che non ne facciano professione;

« 3. Le lettere che una persona spedisce ad un'altra per mezzo di espresso;

« 4. Le lettere o pieghi che un individuo, il quale abita un comune dove non havvi ufficio di posta, ri-

tira o fa ritirare, porta o fa portare in altro comune limitrofo in cui esiste un ufficio postale.

« Questa eccezione s'intende estesa ai comuni dove il servizio postale non è giornaliero per le lettere ed i pieghi che si spediscono nei giorni in cui non vi ha partenza della posta. »

« 5. Le lettere ed i pieghi che si trasportano sulle linee delle strade ferrate riguardanti unicamente l'amministrazione e l'esercizio delle linee medesime.

« Nessuno potrà fare incetta di lettere o di pieghi altrui per spedirli in alcuno dei modi sopradetti. »

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Di Pollone.** Qui è il solo emendamento, che io propongo, onde chiarire il mio intento.

L'articolo secondo venne, come già ebbi l'onore di accennare, criticato e con ragione dall'ufficio centrale.

Io credo, che sia utile di dire, « Il disposto dell'articolo precedente non si applica:

« 1. Alle lettere e stampe periodiche che portano un bollo il quale provi che sia stato soddisfatto il diritto postale » ed il resto, come nel progetto; sopprimerei, cioè, le parole « ai privati i quali senza fine di lucro sono latori di qualche lettera. »

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Il motivo per cui l'ufficio centrale accettava, od almeno proponeva al Senato, che la legge fosse approvata come veniva proposta dal Ministero, fu ampiamente sviluppato dall'onorevole Ministro e dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale. Ora portata la questione all'art. 2 dove mi arreterò, l'onorevole Senatore Di Pollone dice: che il primo alinea lascia tanto largo campo a coloro, che vogliono defraudare la privativa delle poste, che crede utile sia soppresso, ed osserva che parlando l'articolo in modo generale del trasporto di qualche lettera, lascia una libertà che si potrà dai magistrati estendere ad un numero maggiore o minore di lettere secondo la volontà del magistrato stesso, sicchè ne emerga una legislazione non eguale in tutte le parti dello Stato; e se questo non si può ammettere in via ordinaria per qualsiasi legge, tanto meno si potrà quando si tratti di legge portante monopolio in favore dello Stato.

Io non voglio ritornare sul pericolo già indicato dall'onorevole Ministro, e combattuto in certa maniera dall'onorevole Senatore Di Pollone; dirò che non è nuova questa disposizione, almeno nella legislazione postale, e se noi la troviamo in Inghilterra dove la privativa è tenuta nel massimo rigore; se la troviamo nella Svizzera, dove la privativa postale è portata fino agli estremi, e dove vediamo il monopolio non solo per le corrispondenze, ma anche per il trasporto dei gruppi, delle merci e dei viaggiatori, io penso che non ci allontaniamo da quel rigore che è necessario in questa parte, quando facciamo una stessa concessione.

Ma del resto io chiedo: qual è quella difficoltà, che

ci si presenta? Forse che un individuo porti con sé qualche lettera?

Ma questa è una facoltà, che noi diamo già in fatto e l'onorevole Senatore Di Pollone sa meglio di me, che anche quando egli reggeva l'Amministrazione delle poste non si è mai fatto una visita a una persona per vedere se avesse qualche lettera in tasca; noi traduciamo quindi in diritto ciò che già abbiamo nei fatti.

Del resto le lettere che si trasportano a questo modo sono pochissime ed appartengono alla categoria delle lettere di raccomandazione. Questo trasporto si fa in tutti i paesi ed in tutte le legislazioni.

Ma in fatti vi potrà egli poi essere frode reale?

Io penso di no, e se si legge tutto il contesto dell'articolo, si vede chiaramente che si vuole soltanto evitare l'industria del trasporto delle corrispondenze.

Ora non vi è industria quando un individuo porta una lettera ad un amico, ovvero prende una lettera di raccomandazione.

Mi si potrà opporre, ma i vetturali non possono portare queste lettere, ed è vero; ma accennando all'industria ed al lucro, io osservo che quando un vetturale trasporta delle lettere, la sua professione stessa fa palese se le porti per lucro o non, e porge un'idea sufficientemente chiara perchè il magistrato possa fornarsi un criterio per definire se vi è, o non vi è frode; e perciò appunto nell'articolo stesso noi indiciamo le lettere aperte, e che sono quelle le quali possono essere trasportate da vetturali e da chi esercita la professione del trasporto.

D'altronde la legge nostra è basata sopra principii larghi e liberali.

È naturale che volendosi adottare principii di tal natura (a cui credo saranno aderenti poco per volta anche tutte le legislazioni, e ne troviamo già alquanto, e fra le altre l'ultima legge svizzera che ci ha preceduti) volendo ripeto adottarsi principii larghi non si potera ammettere una proibizione, una restrizione che attualmente in fatto noi non abbiamo, mentre, lo ripeto, io non ricordo che mai sia stata fatta una visita ad una persona od istituito un processo per una lettera che altri abbia potuto avere sopra di sé; si istituirono processi presso di noi, e se ne istituiscono quante volte si trovano lettere che sono portate da individui che facciano professione di trasporti, ma dove si riconosca che tale trasporto si riferisca solo ad una lettera particolare dell'individuo stesso, non se ne fa caso ulteriore.

Quindi io penso che l'articolo come è proposto dal Ministero e dall'ufficio centrale accettato, possa essere definitivamente approvato dal Senato.

**Senatore Di Pollone.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Pollone.** Il signor Commissario Regio ha parlato delle visite sopra le persone, e certamente io sono d'accordo con lui che queste visite non si sono mai fatte. Ma gli agenti doganali hanno il dovere, l'obbligo di visitare gli effetti dei viaggiatori, ed a questi

agenti è accaduto più di una volta di staggire molte lettere.

Io conosco le molte e molte frodi che in questo genere si sono fatte; vi sono delle Case di commercio rispettabilissime per molte ragioni, che vi prestarono la mano.

Si è fatto una volta un processo a Genova ad una delle più cospicue Case di commercio, la quale certamente non era colpevole essendo i suoi agenti, i suoi dipendenti che avevano abusato del suo nome, a cui erano state staggite da 140 a 150 lettere.

Ora vede il signor Regio Commissario che non è solo sulle persone.

Ma egli soggiungeva che cosa può importare il trasporto di due o tre lettere? Ma io lo prego di considerare, che qui l'interesse sta nel vantaggio dell'erario, e tre lettere centuplicate per una quantità infinita di cittadini che le possano trasportare, recando certamente un danno grave all'erario.

Del resto, veniamo a parlarci chiaro. Quando questa legge è stata votata, la privativa aveva una grandissima difficoltà ad essere accettata; ma lo fu poi ad una grande maggioranza.

Che cosa fece allora la minoranza? Cercò con mezzi indiretti di diminuire l'estensione di questa privativa, ed è perciò che venne accettata in via di transazione questa disposizione. Ma in sostanza è una disposizione che, secondo me, non è giustificabile per nessun verso.

**Senatore Giovanola, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Giovanola.

**Senatore Giovanola, Relatore.** Il pericolo temuto dall'onorevole preopinante che mediante questa disposizione si possa far raccolta di molte lettere per ispedirle in frode della privativa, viene escluso, io penso, dall'ultimo paragrafo dell'articolo, dove si dice: « che nessuno potrà fare incetta di lettere o di pieghi altrui e per ispedirli in alcuno de' modi sopraddetti ». Se si trovano raccolte insieme molte lettere di varia provenienza o per destinazioni diverse, segno è che furono incettate, perchè non potrebbero altrimenti riunirsi.

Nè vale il dire quanto ha accennato l'onorevole preopinante nel primo suo discorso, che questa disposizione non è accompagnata da sanzione penale; la sanzione penale sta nella stessa disposizione, in quanto che se ha luogo il trasporto, in seguito ad incetta, esso non è più eccettuato dal disposto dell'art. 1, e diventa per ciò un trasporto illecito soggetto alla sanzione dell'articolo 36. Quindi il pericolo pel quale l'onorevole preopinante, si giustamente sollecito dell'osservanza della legge, teme che si abbia a far luogo impunemente alla violazione della privativa, mi pare che non ci debba arrestare.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Non aggiungerò che una parola alle osservazioni fatte dal Relatore del-

l'ufficio centrale e dal Commissario del Governo. Io non ho recato l'argomento che si desume dalle legislazioni estere, non ho citata la legge inglese e svizzera per dire che dobbiamo attenervisi invariabilmente; ma siccome l'esempio addotto da me è di leggi vigenti in paesi nei quali questo sistema è stato molto studiato massime in Inghilterra, nella quale si tiene molto alla privativa, e si son messe in vigore pene severissime per le contravvenzioni, è evidente che quelle legislazioni studiate in paesi molto civili avendo disposizioni anche più larghe della nostra, potevano essere argomento per dimostrare che questa disposizione potesse essere tollerata anche da noi.

Un'altra osservazione che faccio, è che in pratica il trasporto delle lettere fatto in abuso della legge, il trasporto cioè di qualche lettera, per fin di lucro, sarà ben poca cosa, e ben difficilmente si procederà ad accertare una contravvenzione.

Mi si parla di coloro che portano lettere nella valigia, e che si troveranno ogni qualvolta i doganieri visiteranno le valigie di coloro che viaggiano all'interno. Si tratta dei dazi di consumo? Nella massima parte dei casi si sa che in queste visite si procede molto all'ingrosso; chi corre soventi per le strade ferrate sa che cosa avviene in questi casi: poche lettere potranno essere trovate nelle valigie; nessuna in dosso ai viaggiatori. Io ritengo che di queste contravvenzioni non se ne faranno che pochissimo. Ed è naturale: le diverse istituzioni non permettono certi rigori che in altri tempi erano consentiti, e queste disposizioni, anche rese più severe, saranno in pratica assai poco proficue alla finanza.

È giustissima l'osservazione dell'onorevole Senatore Di Pollone che ha detto: siccome ci fu lotta nell'altra Camera fra i partigiani della libertà in fatto di trasporti postali e quelli che sostenevano la privativa, i primi non avendo potuto far prevalere il sistema della libertà, hanno cercato di procurarsi una rivincita introducendo direi così, la libertà al minuto, nelle varie disposizioni della legge. Ma è appunto in occasione della discussione di quest'articolo, che nell'altro ramo del Parlamento io ho sostenuto con viste analoghe a quelle dell'onorevole Senatore Di Pollone, inquantochè la precisione in fatto di leggi, la credo sempre preferibile a tutto ciò che lascia un'arbitrio anche lontano e qualche cosa di indeterminato che è sempre pregiudizievole è, dico, in occasione della discussione di questo articolo bisogna notarlo, che fu introdotto appunto l'ultimo alinea il quale dice che nessuno potrà fare incetta di lettere per spedirle in alcuno dei modi sopraddetti e questo alinea fu proposto appunto da uno di quelli che hanno difesa la privativa, e fu desunto dalla legislazione inglese, nella quale vi è una disposizione simile che toglie qualunque pericolo di quelle più larghe disposizioni che sono sancite a favore della libertà.

Vede adunque il Senato che il danno reale in pratica sarà nullo, e i pericoli sono grandemente diminuiti dal

complesso delle disposizioni di quest'articolo al quale è proposta una modificazione.

Io quindi prego nuovamente il Senato, perchè voglia approvarlo come è concepito. Io non intendo di limitare minimamente la libertà e l'ampiezza della discussione, e pregherei il Senatore di Pollone stesso, se vede una parte della legge in cui creda assolutamente necessario di introdurre una modificazione, di volerla proporre onde il Senato possa portarvi il suo giudizio senza nessun'altra preoccupazione, fuor quella di migliorare la legge, che viene sottomessa alle sue deliberazioni.

**Presidente.** Non essendosi formulata proposta su questo art. 2; e non domandandosi da altri la parola, lo metterò ai voti.

**Senatore Di Pollone.** Io aveva proposto un emendamento.

**Presidente.** Ho accennato che non si era formulata proposta; ove il Senatore Di Pollone la formuli favorisca di mandarla al banco della Presidenza.

(Il Senatore Di Pollone trasmette l'emendamento al Presidente).

Il signor Senatore Di Pollone propone un emendamento in via di soppressione, il quale consisterebbe nel togliere le parole: *Ai privati, i quali, senza fine di lucro, sieno autori di qualche lettera*; rimarrebbe perciò l'articolo così redatto: *Il disposto dell'articolo precedente non si applica*:

1. *Alle lettere ecc.*

Leggo la parte che il Senatore Di Pollone intende di sopprimere: *ai privati i quali senza fine di lucro sieno autori di qualche lettera*.

È in questi termini che sta il suo emendamento? (Rivolgendosi al Senatore Di Pollone).

**Senatore Di Pollone.** Precisamente nel sopprimere le accennate parole della prima parte dell'art. 2.

**Senatore Stara.** Si sopprimerebbero pure le parole: *Sono parimente eccettuati*.

**Senatore Di Pollone.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Di Pollone ha la parola.

**Senatore Di Pollone.** Temo di non aver saputo spiegare chiaramente il mio concetto, quindi prego il Senato di avere la sofferenza che lo accenni un'altra volta.

Io proporrei che l'articolo 2° fosse così concepito:

« Art. 2. Il disposto dell'articolo precedente non si applica:

« 1. Alle lettere e stampe che portino un bollo il quale provi che sia stato soddisfatto il diritto postale;

« 2. Alle lettere aperte, ecc. ecc.

**Presidente.** Questo è appunto quello che parmi di aver detto in sostanza.

**Senatore Di Pollone.** Io credeva di non essermi spiegato abbastanza chiaramente.

**Presidente.** La redazione del signor Senatore Di Pollone consisterebbe nel portare le parole: *Il disposto dell'art. precedente non si applica*, immediatamente

al n. 1, cioè, alle lettere e stampe ecc. Dunque la votazione deve cadere sulla conservazione o soppressione delle parole: *Ai privati ai quali senza fine di lucro sieno latori di qualche lettera.*

Metto adunque ai voti le parole che ho letto e delle quali il Senatore Di Pollone chiede la soppressione.

Quelli che intendono di votare col signor Senatore Di Pollone non si alzeranno, quelli i quali intendono di votare contro l'opinione del Senatore Di Pollone si alzeranno.

Metto ai voti in questo modo la prima parte dell'articolo 2 così concepita:

« Il disposto dell'articolo precedente non si applica ai privati i quali senza fine di lucro, sieno latori di qualche lettera ».

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Viene ora la seconda parte:

« Sono parimenti eccettuati:

« 1. Le lettere e le stampe periodiche che portino un bollo, il quale provi che sia stato soddisfatto il diritto postale;

« 2. Le lettere aperte, quando siano trasportate da individui che non ne facciano professione;

« 3. Le lettere che una persona spedisce ad un'altra per mezzo di un espresso;

« 4. Le lettere e pieghi che un individuo, il quale abita un comune dove non havvi ufficio di posta, ritira, o fa ritirare, porta o fa portare in altro comune limitrofo in cui esiste un ufficio postale.

« Questa eccezione s'intende estesa ai comuni dove il servizio postale non è giornaliero per le lettere ed i pieghi che si spediscono nei giorni in cui non vi ha partenza della posta.

« 5. Le lettere ed i pieghi che si trasportano sulle linee delle strade ferrate riguardanti unicamente l'amministrazione e l'esercizio delle linee medesime.

« Nessuno potrà fare incetta di lettere o di pieghi altrui per spedirli in alcuno dei modi sopradetti. »

Metto ai voti questa seconda parte dell'art. 2.

Chi approva sorga.

(Approvato)

Conseguentemente siccome non si è fatta nessuna modificazione l'art. intero è approvato.

### Art. 3.

« Il servizio postale sarà esteso entro l'anno 1873 a tutti i comuni del Regno. Saranno preferiti quelli che concorreranno nelle spese necessarie a detto servizio. »

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

**Presidente**. La parola è al Senatore Arrivabene.

Senatore **Arrivabene**. Io ho ammirato la lucidità e piena conoscenza di causa colla quale l'onorevole Senatore Di Pollone ha parlato; io però non posso ammettere una censura per così dire indiretta, che egli ha fatto all'Italia. Egli crede che l'Italia non sia abbastanza incivilita...

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Senatore **Arrivabene**..... perchè in tutti i villaggi di essa vi possa essere un ufficio di posta; io sono condannato a citare sempre il Belgio che ho abitato per tanti anni; ebbene in Belgio è stato considerato un grandissimo beneficio l'estensione degli uffizi postali a tutti i villaggi, io ne abitava uno, vicino al quale erane un altro di 150 abitanti, eppure vi era la sua buca per la posta e nessuno faceva osservazione, che essendo un piccolo villaggio non dovesse avere la sua posta per le lettere.

Io prego quindi il Senato a voler votare come è l'articolo 3.

**Presidente**. La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore **Di Pollone**. Io ho domandato la parola per lavarmi dall'accusa che l'ottimo Senatore Arrivabene ha fatto con modi tanto gentili.

L'accusa non vuol essere diretta a me: mentre dalle statistiche prodotte nella discussione di questa legge risulta che le lettere nelle province settentrionali e centrali d'Italia erano nella proporzione di otto per ogni individuo, mentre nelle province meridionali eran solo in quella di una per individuo.

Si vede quindi una gran differenza fra le province settentrionali e le meridionali.

Ora siccome le province settentrionali e centrali sono, so non compiutamente, assai largamente provviste di servizio postale, il principal motivo dell'estensione sarebbe per le province meridionali, e se là realmente non tutti sanno e leggere e scrivere, domando io come mai potranno essi imparare in dieci anni?

L'onorevole Senatore Arrivabene mi citò la condizione del Belgio: ma dia le condizioni del Belgio alla nostra cara Italia, e certamente io sarò il primo a promuovere questa maggior spesa, ma siam ben lungi dal potere arrivare alle condizioni del Belgio.

Non credo quindi aver fatto censura alla nostra Italia coll'aver citato semplicemente un fatto, il quale d'altronde emerge da una statistica stata invocata nell'altro ramo del Parlamento.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene**. Faccio solo osservare che nel Belgio l'istruzione elementare non è tanto prospera quanto si crede, ed io penso che il numero delle persone che non sanno leggere e scrivere sia là anche molto grande.

**Ministro dei Lavori Pubblici**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro dei Lavori Pubblici**. Prendo la parola solo per fare un'osservazione di fatto.

L'onorevole Senatore Di Pollone fece allusione ad una parte d'Italia, dove dalle statistiche postali risultò che havvi una corrispondenza assai piccola in confronto delle altre.

La Sicilia è infatti la parte d'Italia dove si scrive una

lettera per ogni abitante, mentre in altre parti dell'Italia superiore se ne scrivono sette.

Ebbene, se noi vorremo estendere alle provincie sicule il beneficio delle poste comunali, non avremo punto, giusta l'asserzione dell'onorevole Senatore, chi scriverà lettere.

Io credo che sia necessario por mente ad una circostanza particolare, per cui forse si potrà in Sicilia stabilire il servizio postale comunale senza tutti quelli inconvenienti, che sono temuti dall'onorevole Senatore Di Pollone.

Noi abbiamo un vantaggio nella circoscrizione amministrativa della Sicilia, che consiste in ciò, che quella regione, ammissima come è, con una popolazione di circa 2,500,000 abitanti, non ha che 357 comuni numero eguale ad un dipresso a quello dei comuni che ha la provincia di Brescia, in Lombardia, con 400 o 500 mila abitanti all'incirca.

Da ciò risulta che siccome i comuni sono più grossi, e siccome la legge non parla che di stabilire il servizio postale nei medesimi, avendo dieci anni dinanzi a noi, giova sperare che col progresso naturale della civiltà, collo estendersi della rete stradale, e col rendersi generale colà l'istruzione vi si potrà pure estendere la Amministrazione postale comunale.

Questa è una considerazione di fatto; che può dimostrare al Senato come, almeno per la Sicilia, si può ottenere lo scopo che questa legge si prefigge senza tutti quegli inconvenienti, che forse incontrerebboni se i comuni fossero frazionati, spezzati, suddivisi come pur troppo, e ciò credo sia un male, incontrarsi in altre parti d'Italia.

**Presidente.** Metto ai voti l'articolo 3.

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato)

Art. 4.

« Pei luoghi ai quali l'Amministrazione postale non abbia ancora provveduto, il trasporto delle lettere continuerà ad esser libero sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali. »

(Approvato)

Art. 5.

*Tassa delle lettere.*

« La tassa pel trasporto delle lettere è regolata sul peso della lettera semplice.

« È considerata come semplice la lettera che non oltrepassa il peso di 10 grammi. »

(Approvato)

Art. 6.

« La tassa sulle lettere che si spediscono francate da un luogo all'altro del Regno sarà la seguente: Per una lettera semplice grammi 10 centesimi 15.

Da 10 a 20	»	30
Da 20 a 30	»	45
Da 30 a 40	»	60
Da 40 a 50	»	75

« Per le lettere che superano il peso di 50 grammi si aggiungerà la tassa di una lettera semplice, cioè centesimi 15 per ogni 50 grammi o frazioni di 50 grammi. »

(Approvato)

Art. 7.

« La tassa delle lettere semplici francate dirette a sott'ufficiali e soldati in servizio effettivo, sarà di centesimi 10.

« La tassa delle lettere da distribuirsi nel distretto postale dell'ufficio d'impostazione sarà il terzo di quella fissata nell'articolo precedente. »

(Approvato)

Art. 8.

« Per le lettere non francate, chi le riceve pagherà il doppio della tassa fissata dagli articoli 6 e 7.

(Approvato)

Art. 9.

*Lettere raccomandate ed assicurate.*

« Le lettere ed i pieghi possono essere spediti con raccomandazione mediante la tassa fissa di cent. 30, oltre quella progressiva di cui negli articoli precedenti.

« La francatura di queste lettere e pieghi è obbligatoria. »

(Approvato)

Art. 10.

« In caso di perdita di una lettera o piego raccomandato non cagionata da forza maggiore, l'Amministrazione delle poste corrisponde un compenso di L. 50, nè può essere obbligata ad altro risarcimento.

« Questo compenso è dovuto al destinatario: se per altro egli non ne abbia fatto reclamo dentro due mesi dalla spedizione, può essere reclamato dal mittente. »

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Non chiesi la parola per fare una proposizione, ma solo per avere uno schiarimento ed è, se realmente per le lettere *assicurate* non intende il Ministero di dare questo compenso, perchè qui non si parla che delle lettere *raccomandate*.

Io domando come vorrà trattare le lettere *assicurate*?

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** La distinzione stabilita in questa legge fra la lettera raccomandata ed assicurata sta in ciò che la lettera raccomandata rappresenta quella che attualmente si dice invece lettera assicurata.

Ora noi non abbiamo che le lettere *assicurate* per le quali in caso di perdita si corrisponde un'indennità di lire 50, e l'Amministrazione rimane così sciolta da ogni responsabilità.

Il Ministero ha creduto di proporre una distinzione, che veramente si è presa da altre legislazioni; la lettera

che un individuo raccomanda nel solo scopo di essere certo del suo arrivo a destino e che ordinariamente non contiene oggetto di valore l'ha chiamata col titolo di lettera raccomandata.

Quella invece che contiene biglietti di banca od altri valori l'ha specificata col titolo di assicurata.

Quando avviene la perdita della lettera raccomandata si paga dall'Amministrazione l'indennità delle lire 50, ma in caso di perdita di una lettera assicurata l'Amministrazione paga il valore della lettera assicurata, quindi non è il caso di corrispondere ancora un'indennità perchè si è pagato tutto quello che si contiene nella lettera.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Mi perdoni l'onorevole Commissario Regio ma io credo che ci sia una distinzione da fare.

Il sistema generalmente ricevuto in tutte le Amministrazioni postali è quello di distinguere le lettere raccomandate dalle lettere assicurate.

Lasciamo per ora da parte i valori che contengono. Ma ci sono due categorie di lettere: le lettere raccomandate, e le lettere assicurate. Qual è il trattamento delle lettere raccomandate?

Il trattamento delle lettere raccomandate viene semplicemente descritto sul foglio, o volanda, che noi chiamiamo parte.

Quando si riceve dall'ufficio una lettera raccomandata si manda al domicilio, e quello a cui la si trasmette ne fa ricevuta.

Non c'è nemmeno l'obbligo dell'affrancamento, che si fa per la lettera assicurata.

Vi è poi la lettera assicurata che è quella che i francesi chiamano *lettre chargée* la quale richiede molte solennità di più, l'intervento cioè del verificatore, il triplice sigillo del mittente, il sigillo speciale dell'ufficio postale, l'obbligo dell'ufficio che la riceve di accusarne ricevuta, e quindi di non rimetterla salvo contro ricevuta di quegli a cui è diretta, la quale consegna da noi si fa nell'ufficio stesso, e nei paesi dove le città sono grandi si ha la facilità di averle in casa. Si paga quindi un diritto di assicurazione, ciò che non è per le lettere raccomandate.

Mi diceva l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale che queste disposizioni erano state desunte dalla legge francese.

In primo luogo vedo che non ha il testo della legge sotto gli occhi: mentre non è che l'*Annuaire des postes*, non è che un riepilogo in cui si riassumono le diverse disposizioni delle leggi sulla materia.

Ma vi ha di più; la distinzione che io faccio la trova nella stessa raccolta che ha sotto la mano, perchè distingue le lettere assicurate *lettres chargées*, da quelle che contengono valori.

Qui invece si dà la denominazione di lettere assicurate unicamente a quelle che contengono valori: in

Francia invece si dice *lettre chargée*, quella che noi diciamo *lettera assicurata*.

Ora io domando al Commissario Regio; quando io voglio assicurare una lettera che non contiene valori di danaro, se questa lettera va smarrita mi darà il beneficio che concedeva l'antica legge, del compenso di lire 50? Egli mi rispondeva poc'anzi; non ve la do, perchè vi risarcisco del valore che contiene. Ma s'ingannava a partito perchè non ha a darmi nessun valore di quello che conteneva. La mia lettera era una lettera semplice, una lettera che conteneva carte di famiglia e non valori, eppure era assicurata: ora non avrò che a raccomandarla.

Quando mi dice che la parola *raccomandata* ha lo stesso significato che si aveva l'antica denominazione di *assicurata*, non ho più nulla da dire. Ma voglia allora fare attenzione che sarà essenzialissimo che nel regolamento spieghi questa distinzione e si specifichi bene che la lettera raccomandata non è altrimenti che la lettera assicurata, mentre vi sarebbe una lacuna, non che il pericolo di grave danno al mittente.

Senatore Giovanola, Relatore. Quando ho detto che le disposizioni a questo proposito contenute nel progetto in discussione corrispondono a disposizioni analoghe e vigenti in Francia, fu perchè aveva avanti a me l'Annuario delle poste francesi, pubblicazione se non ufficiale, almeno autorevole per le molte esatte notizie che racchiude ad uso del pubblico in punto al servizio delle poste in quell'impero.

Precisamente come da noi la legge distingue due qualità di assicurazioni: l'assicurazione dirò così *à forfait* nella quale l'Amministrazione riceve una lettera mediante una soprattassa fissa e dice ve la garantisco; ma guardate bene che se va smarrita non vi dò più che 50 lire d'indennità.

Vi è poi un'altra assicurazione più seria nella quale l'Amministrazione, mediante il pagamento della tassa proporzionale dell'uno per mille, assicura, previa ricognizione, le carte di valore per l'intero e reale loro valente, entro un dato limite di somma per non esporre lo Stato al pericolo di troppo rilevanti perdite.

Questo è precisamente il sistema francese.

« On appelle *chargement* la lettre ou le paquet dont l'expéditeur fait constater authentiquement le dépôt dans un bureau de poste et dont il se fait donner un reçu ou bulletin de dépôt.

« L'État accorde en cas de perte d'une lettre ou d'un paquet chargé *affranchi*.... »

Senatore Di Pollone. Che corrisponde al nostro *assicurate*.

Senatore Giovanola, Relatore. La nostra legge ha sostituito il *raccomandate* all'*assicurate*.... une indemnité de 50 fr. (loi du 5 nivôse, an. V.).

« L'expéditeur qui veut s'assurer, en cas de perte, le remboursement des valeurs payables au porteur insérées dans une lettre, doit la faire charger comme il

est dit cidessus, et, en outre, faire la declaration des valeurs que cette lettre contient.

« La declaration ne doit pas dépasser 2000 francs; mais le même expéditeur peut adresser à la fois au même destinataire plusieurs lettres portant une declaration de valeurs. »

Nella tariffa poi sta la seguente indicazione:

« Taxe des lettres chargées contenant des valeurs déclarées. Une lettre chargée contenant des valeurs déclarées, est passible en outre du droit de la lettre ou du droit fixe portés dans les trois tarifs ci-contre, d'un droit de dix cent. par 100 francs ou fraction de 100 francs ». Ecco dunque che il sistema francese è precisamente conforme a quello stabilito dalla presente legge.

**Commissario Regio.** Domando la parola

**Presidente.** Il Commissario Regio ha la parola.

**Commissario Regio.** Il Ministero è perfettamente d'accordo coll'onorevole Senatore Di Pollone. Le lettere raccomandate sono come le attuali assicurate. Le lettere poi assicurate rappresentano forse con una propria locuzione l'assicurazione dei valori dichiarati.

Quando nel Regolamento verranno indicate le formalità a seguirsi nella spedizione e nella consegna delle lettere raccomandate ed assicurate si avvertirà quanto alle prime di conservare le cautele ora in vigore, e per le altre, cioè le assicurate, si prescriveranno quelle maggiori solennità che saranno ravvisate acconcie a prevenire per quanto possibile gl'inconvenienti. Ma ciò lo farà, come ho detto, il Regolamento.

**Presidente.** Non domandandosi più la parola metto ai voti l'art. 10.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Art. 11.

*Lettere assicurate contenenti valori dichiarati.*

« Le lettere contenenti biglietti di banca, cartelle del Debito pubblico, o azioni di Società industriali od altri valori simili, possono venire assicurate in certi determinati uffizi per altri determinati uffizi fino alla concorrenza di L. 3,000.

« Per tale assicurazione, oltre alle tasse stabilite dagli articoli 6 e 9, si pagheranno dal mittente centesimi 10 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire del valore assicurato, il quale dovrà essere scritto in tutte le lettere sulla sopracarta.

« L'Amministrazione delle poste è malleadrice del valore assicurato, salvi i casi di perdita per forza maggiore. »

(Approvato).

Art. 12.

« Col pagamento del valore assicurato l'Amministrazione subentra nel diritto di proprietà pel relativo rimborso.

« Il mittente e il destinatario saranno obbligati a

cederle le ragioni ed a somministrarle le notizie necessarie all'esercizio di tale diritto. »

(Approvato).

Art. 13.

« Il mittente di una lettera raccomandata o assicurata potrà esigere, mediante l'aggiunta di centes. 20, la contemporanea richiesta al destinatario e la trasmissione d'ufficio della ricevuta detta di ritorno. »

(Approvato).

Art. 14.

« I reclami per mancanza di lettere raccomandate od assicurate non sono più ammessi trascorsi due anni dalla loro impostazione. »

(Approvato).

Art. 15.

*Pieghe di carte manoscritte e campioni.*

« Le mostre o campioni di merci, e le carte manoscritte poste sotto fascia, da potersi facilmente verificare, potranno francarsi colla tassa fissa di 20 centesimi fino al peso di grammi 50. Per quelle che superano il peso di 50 grammi si riscuoterà una tassa fissa di 40 centesimi di 500 in 500 grammi o frazione di 500 grammi. Non essendo francate saranno sottoposte al pagamento del doppio della tassa. »

(Approvato).

Art. 16.

*Giornali e stampe.*

« Ciascun esemplare di un giornale od opera periodica di qualunque genere è sottoposto alla tassa di un centesimo per ogni 40 grammi o frazione di 40 grammi.

« I supplementi che occorrono per la pubblicazione degli atti del Governo sono esenti da tassa, purchè sieno di formato uguale al giornale e spediti unitamente ad esso. »

Senatore **Lauzi** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Non è mio intendimento, nè il Senato me lo consentirebbe, di proporre alcuna variazione alla legge; ma mi sia lecito fare un'osservazione, una raccomandazione al Governo del Re.

L'onorevole Senatore Di Pollone ha già toccato questo argomento: Esso disse che dalla dizione dell'art. 16 verrebbero esclusi dal beneficio di non essere computati per la tassa i supplementi che contengono gli atti del Parlamento. Io divido questo dubbio col Signor Senatore Di Pollone ed ho preso la parola per domandare che si provveda in generale con una disposizione analoga a quella che era nella legge precedente, aggiungendovi anche i supplementi degli altri giornali che sono fatti per dare notizie delle discussioni parlamentarie.

Vorrei anche pregare il signor Ministro di pensare a trovar modo a facilitare specialmente la trasmissione degli atti ufficiali che contengono i rendiconti del Par-

lamento. Non voglio fare un discorso per non occupare di troppo il Senato; soggiungerò però che a quest'ora tutti sanno come le discussioni del Parlamento riferite dagli innumerevoli giornali che si stampano nel paese sono, per lo meno, incomplete e molte volte travisate in questo senso, che secondo il partito al quale il giornale appartiene, si inseriscono i discorsi a quel partito favorevoli e non gli altri.

Non mi estenderò su questo argomento e non domanderò che si faccia qui come in Francia, ove si è limitata moltissimo la libertà dei giornali nel riportare le discussioni del Parlamento, essendo essi obbligati di attingere al bollettino ufficiale, sia per le discussioni del Corpo legislativo, come per quelle del Senato. Io non giungerò a tanto: ma prego istantemente il signor Ministro, come ne ha mostrato il desiderio, di pensare a qualche provvedimento per facilitare la trasmissione degli atti del Parlamento e specialmente degli atti ufficiali.

Io credo che in questo modo, tanto opinioni e tanti giudizi erronei che si formano alle volte dalla lettura dei giornali relativamente agli atti del Parlamento finirebbero, e ciò non accadrà se non quando tutti i cittadini facilmente e con poco dispendio possano procurarsi la lettura degli atti ufficiali, che attualmente non si possono avere che dalla *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e questa, non voglio indagarne i motivi, ha poche attrattive e pochissimi associati.

**Presidente.** Ha la parola il signor Ministro dei lavori pubblici.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Io dichiaro al Senato che terrò conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Lauzi, e se nel tempo che ci rimane per studiare l'attuazione della legge, nascerà in noi la persuasione di dover fare una speciale proposta per togliere di mezzo questo dubbio, io mi farò un dovere di presentarla al Parlamento, poichè io concorro pienamente nelle idee manifestate dall'onorevole Lauzi sull'opportunità che siano sparsi nel paese gli atti autentici delle discussioni del Parlamento, i quali certo trarrebbero di grandissimo vantaggio a rettificare la pubblica opinione e condurla a giudizi che siano fondati sui fatti veri, sulle opinioni che si manifestano realmente dalla Camera e non siano alterati.

**Senatore Giullini.** Debbo far osservare che nel primitivo progetto proposto dal Ministero, cioè in quello presentato alla Camera dei Deputati era acclusa questa proposta al terzo alinea.

« È egualmente esente dalla tassa l'edizione ufficiale degli atti del Parlamento. »

Questa fu soppressa dietro istanza della Commissione della Camera dei Deputati « Dall'articolo 14 si toglierebbe per altro il terzo paragrafo, il quale rendendo esente dalla tassa l'edizione ufficiale degli atti del Parlamento, non potrebbe ora riuscire fuori che a vantaggio dell'editore anzi che del pubblico il quale potrà invece essere avvantaggiato dal prezzo minore dell'as-

sociazione, come il Governo sarà in grado di fare senza danno, avuto riguardo alla tassa che continuerebbe a percepire.

Con questo è spiegato l'incidente, e non ci sarebbe che da sollecitare il Governo a prendere in considerazione questa raccomandazione.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Io non ignorava queste variazioni fatte nell'altro ramo del Parlamento, come pure il motivo di esse. Ma io non mi sono punto impegnato a presentare una legge a favore di un privato.

Ho detto solamente che tenevo conto delle osservazioni del Senatore Lauzi e dell'utilità che si facevano studi.

Compiuti questi studi, se sarà il caso, presenteremo una legge al Parlamento onde assecondare così le viste, che credo lodevoli del Senatore Lauzi.

**Presidente.** Se non si domanda la parola metto ai voti l'art. 16.

(Approvato).

Art. 17.

« I fogli di stampa, non periodici, le prove di stampa corrette, le circolari, gli inviti, manifesti, listini di cambio, e simili; le incisioni, litografiche, fotografiche, carte di musica impressa o manoscritta; gli opuscoli e libri anche rilegati pagheranno una tassa doppia di quella fissata dall'articolo precedente. »

(Approvato).

Art. 18.

« Tutti gli oggetti contemplati nei due articoli precedenti debbono essere francati e messi sotto fascia, altrimenti non vi sarà dato corso, ma se ne farà possibilmente la restituzione ai mittenti.

« Quando i giornali e le stampe contenessero o in foglio a parte o sul margine qualche scritto a mano, oltre l'indirizzo, la data, l'indicazione di qualche cifra numerica e la sottoscrizione, e cioè limitatamente alle sole specie di stampe che per la loro qualità possono richiederlo saranno sottoposte al doppio della tassa fissata per le lettere non francate. Rifiutandosi il destinatario, si avrà ricorso contro il mittente. »

**Senatore Di Pollone.** Vorrei pregare il signor Ministro od il Commissario a dirci come faranno, quando il destinatario si rifiuti di accettare la lettera. L'art. dice che si avrà ricorso al mittente.

Ma dove l'andranno a cercare il mittente? Converterà aprire la lettera.

**Voci.** Si tratta di giornali.

**Commissario Regio.** Attualmente quando il destinatario riceve una lettera con un francobollo usato, viene invitato dal giudice a dichiarare chi è il mittente; io non dico che ciò possa farsi anche per i giornali e stampe, perchè il destinatario dirà che ignora chi sia che gli mandò lo stampato, ma siccome ciò può avvenire, così la legge ha voluto prevedere questo caso. Che se non si potrà conoscere il mittente si troncherà il procedimento.

Senatore **Di Pollone**. Se il mittente si rifiuta?

**Commissario Regio**. Quando sia conosciuto si procede contro uno il quale abbia frodato la legge.

**Presidente**. Se non si domanda più la parola metto ai voti l'art. 18.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato)

Art. 19.

*Raccomandazione dei pieghi sotto fascia.*

« Possono essere spediti raccomandati anche i pieghi sotto fascia di carte manoscritte o di stampe di qualunque genere e i campioni, pagando la medesima tassa di centes. 30 fissata per la raccomandazione delle lettere, oltre le tasse rispettivamente stabilite dagli articoli 15, 16 e 17. »

(Approvato).

Art. 20.

*Trasporto obbligatorio dei dispacci postali.*

« Gli intraprenditori di vetture periodiche, nei luoghi di loro destinazione, hanno l'obbligo di trasportare gratuitamente i dispacci postali per un peso non eccedente i 20 chilogrammi, senza pregiudizio delle convenzioni stipulate fra l'Amministrazione postale e gli intraprenditori suddetti. »

(Approvato).

Art. 21.

« I capitani o padroni di bastimenti mercantili, che non fanno servizio per conto dello Stato, ed i loro raccomandatori, sono obbligati di ricevere i dispacci che loro saranno consegnati da uno incaricato della Amministrazione delle poste o dai Consoli italiani all'estero. »

(Approvato).

Art. 22.

« I capitani o padroni di bastimenti, di cui trattasi nell'articolo precedente, riceveranno per trasporto diretto delle corrispondenze dagli Stati o per gli Stati esteri la retribuzione di centesimi 10 per ogni lettera, e di centesimi 5 per ogni piego di stampe non eccedente il peso di 40 grammi. »

« Per le lettere e stampe dallo Stato o per lo Stato la retribuzione sarà di centesimi 5 per le lettere e di centesimi 1 per le stampe. »

(Approvato).

Art. 23.

« La tassa delle lettere e stampe cambiate pel mezzo dei piroscabi mercantili nell'interno del Regno e cogli Stati coi quali non vige convenzione postale sarà quella stessa rispettivamente fissata dagli articoli 6, 8, 15, 16 e 17 aggiuntavi la retribuzione da pagarsi al capitano o padrone del bastimento. »

« Con questo mezzo non si spediscono lettere raccomandate od assicurate. »

(Approvato).

Art. 24.

*Francobolli.*

« Le tasse per la francatura parziale o totale delle corrispondenze di qualunque specie, come pure quelle per raccomandarle, devono essere pagate dai mittenti, sempre mediante l'applicazione sulla sopracarta di francobolli di valore equivalente. »

**Ministro dei Lavori Pubblici**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro dei Lavori Pubblici**. L'onorevole Senatore **Di Pollone**, se bene mi ricordo, ha fatto una raccomandazione intorno ai francobolli ed ha invitato il Governo a far sì che i medesimi siano fatti meglio, che non siano al presente.

Il Ministero riconosce giuste le osservazioni dell'onorevole Senatore: realmente i francobolli nostri attuali sono di gran lunga inferiori a quelli di Francia, d'Inghilterra e di altre Nazioni, e per la precisione del disegno, e per l'esattezza dell'incisione, ed anche per la natura della carta.

Queste imperfezioni nella costruzione possono avere un grandissimo inconveniente cioè potrebbero rendere facili le contraffazioni.

Ma appunto quando si tratterà dell'attuazione di questa legge il Governo si occuperà di migliorare, per quanto può essere possibile, la fabbricazione dei francobolli presso di noi in modo che possiamo accostare se non raggiungere la perfetta fabbricazione che hanno presso i nostri vicini dove appunto la fabbricazione dei francobolli è fatta con una precisione veramente invidiabile e che ne rende la contraffazione pressochè impossibile.

**Senatore **Di Pollone****. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Senatore **Di Pollone****. Mi limiterò ad un'osservazione che non riuscirà discara al Senato, ed è che quando nel 1850 si sono adottati i francobolli attuali, non è, che non si riconoscesse la loro cattiva qualità, ma prevalsero ragioni d'economia. La macchina per fabbricarli avrebbe costato 5000 lire (*starità*) ed allora non si è osato fare la proposta di questa spesa (*sensazione*.)

**Presidente**. Se non vi è altra osservazione sull'articolo 24, io lo porrò ai voti.

Chi intende approvarlo voglia sorgere.

(Approvato)

Art. 25.

« Quando il valore dei francobolli applicati ad una lettera non corrisponda a quello della tassa dovuta per la francatura, sarà pagato il doppio della differenza. »

« Alle stampe insufficientemente francate non si dà corso, ma si restituiscono possibilmente ai mittenti »

(Approvato)

Art. 26.

« La fabbricazione della carta per i francobolli e dei francobolli medesimi è riservata allo Stato. »

« La loro forma e valore saranno determinati con Regio decreto. »

(Approvato).

Art. 27.

*Inviolabilità del segreto epistolare.*

« Il segreto delle lettere è inviolabile. Il Governo e i funzionari da lui dipendenti ne sono responsabili e vigilano rigorosamente perchè non siano aperte da alcuno, nè venga presa in alcun modo cognizione del loro contenuto. »

(Approvato).

Art. 28.

*Lettere che possono aprirsi.*

« Potranno per altro colle norme indicate nel regolamento essere aperte dal capo della Amministrazione o da un impiegato superiore da lui delegato, in presenza di un ufficiale giudiziario designato dal Presidente della Corte d'appello vicinioro al capo luogo del compartimento postale nel quale si procederà alla apertura :

« a) Le lettere senza indirizzo o con indirizzo inintelligibile;

« b) Le lettere non francate, dirette a luoghi nei quali è obbligatoria la francatura;

« c) Le lettere dell'interno dello Stato rifiutate dal destinatario. »

(Approvato).

Art. 29.

« Le lettere indicate nel precedente articolo saranno aperte unicamente per riconoscere la firma dei mittenti e rinviarle loro. Quando per altro, rispetto alle prime, indicate sotto la lettera a, si riconosca il nome del destinatario, verranno spedite a lui di preferenza. »

(Approvato).

Art. 30.

*Rifiuti.*

« Le lettere non richieste o dirette a persone sconosciute, e quelle rimaste inesitate dopo essere state due mesi in distribuzione, cadranno fra i rifiuti per essere aperte e distrutte colle formalità e cautele indicate dai precedenti articoli 28 e 29.

« Saranno da eccettuarsi quelle raccomandate od assicurate, e quelle in cui fossero stati trovati oggetti di valore o carte d'importanza. Queste dovranno conservarsi registrate nell'ufficio dei rifiuti finchè non siano compiuti cinque anni dal giorno della loro impostazione, trascorso il quale termine verranno esse pure distrutte ed i relativi oggetti e carte di valore saranno devoluti al tesoro dello Stato. »

(Approvato).

Art. 31.

*Lettere soggette a sequestro.*

« Le lettere affidate alla posta non sono soggette a sequestro che nei casi seguenti:

« a) Quando il destinatario sia morto e ne sia fatta istanza da uno degli eredi o altri interessati;

« b) Quando il destinatario sia fallito e ne sia fatta istanza da uno degli eredi diritto;

« c) Quando ne sia fatta richiesta dall'autorità giudiziaria in seguito di un'azione penale.

« In tutti i suddetti casi le lettere sequestrate non potranno consegnarsi che alle persone indicate dall'autorità giudiziaria competente. »

(Approvato)

Art. 32.

*Franchigia*

« La franchigia postale sarà limitata al carteggio della Famiglia reale, a quello dei Senatori e Deputati durante l'intera legislatura, ed a quello relativo al pubblico servizio.

« Le condizioni della franchigia verranno determinate con Decreto reale. »

(Approvato)

Art. 33.

*Depositi di danaro*

« Ognuno può depositare presso qualunque ufficio di posta una somma di danaro nei modi e limiti che saranno fissati dal regolamento, e ritirarne un *vaglia* pagabile da un altro ufficio postale del Regno. »

(Approvato)

Art. 34.

« Verrà riscossa su ciascun deposito la tassa anticipata di centesimi 10 per ogni 10 lire o frazioni di 10 lire sino a 50. Oltre a questa somma si aggiungeranno centesimi 10 di 50 in 50 lire.

« Sulle somme depositate per pagarsi ai bassi uffiziali o soldati presenti al corpo sarà pagata una tassa fissa di centesimi 5, purchè esse non eccedano le lire 20.

« Sui depositi eccedenti la detta somma verrà pagata la tassa fissata dal paragrafo primo del presente articolo. »

(Approvato).

Art. 35.

« L'Amministrazione delle poste è malleadrice senza alcuna eccezione delle somme come sopra depositate.

« Il valore dei vaglia non riscossi nel periodo di cinque anni dalla data del loro deposito è devoluto all'erario. »

(Approvato).

Art. 36.

*Divieti e penalità.*

« Chiunque trasporti o distribuisca corrispondenze in frode della privativa postale, oltre il pagamento della doppia tassa, incorre in una pena pecuniaria eguale al decuplo, e che non sarà mai minore di lire 5.

« Il diritto postale da cui è misurata la pena è quello stabilito per le corrispondenze non francate.

« In caso di recidiva, all'ammenda si potrà aggiungere la pena del carcere estensibile a tre mesi. »  
(Approvato).

Art. 37.

« L'ammenda è aumentata di un terzo quando la frode è commessa da chi è addetto al servizio dell'Amministrazione postale, oltre la pena del carcere da 15 giorni a 6 mesi. »  
(Approvato).

Art. 38.

« Agli impiegati delle dogane ed agli ufficiali di polizia è vietato nella visita delle vetture ed oggetti trasportati dai corrieri, conduttori, procacci, pedoni e staffette di aprire le valigie ed i sacchi di servizio postale, ed i disaccii delle lettere descritti nel *parte* o *volanda* dell'ufficio di posta.

« Trovando corrispondenze trasportate in frode della privativa, le dovranno sequestrare o consegnare immediatamente all'ufficio postale. »

(Approvato).

Art. 39.

« È proibito, sotto pena dell'ammenda indicata all'articolo 36, di mettere nelle lettere oggetti che possano guastare o recare in qualche modo nocimento ai dispacci, senza pregiudizio delle pene alle quali, in caso di dolo, il reo potesse essere incorso secondo il diritto comune. »

(Approvato).

Art. 40.

« Per le lettere e pieghi sui quali fossero stati applicati francobolli legittimi, ma che avessero servito per pagare la francatura di altre corrispondenze, si pagherà dal destinatario, oltre la doppia tassa, anche la pena pecuniaria di cui nell'art. 36.

« In caso di rifiuto del destinatario si procederà contro il mittente. »

(Approvato).

Art. 41.

« Agli impiegati delle poste è vietato rispondere alle domande sull'impostazione o esistenza di lettere dirette a terze persone, fuorchè per quelle richieste dal mittente o soggette a sequestro, nè possono rilasciare alcuna dichiarazione scritta relativa alle lettere, fuorchè per quelle assicurate. »

(Approvato).

Art. 42.

« Le persone obbligate al trasporto dei dispacci postali in virtù degli articoli 20 e 21, rifiutando di trasportarli, o mancando di consegnarli, incorreranno nella multa estensibile a lire 300, salvo il disposto dall'art. 296 del Codice penale. »

(Approvato)

Art. 43.

« È punito colla pena del carcere non minore di sei mesi chi falsifica la carta per francobolli.

« È punito colla pena del carcere chi scientemente tiene in casa od altrove francobolli falsificati, le macchine o la carta destinata alla loro fabbricazione. »  
(Approvato)

Art. 44.

« Saranno pubblicati in Toscana gli articoli 237 296, 335 e 336 del Codice penale vigente nelle altre province del Regno.

« Il Governo del Re col mezzo di Reale decreto darà le opportune disposizioni per la loro applicazione. »  
(Approvato)

Art. 45.

*Corrispondenze dei paesi esteri.*

« Le condizioni riguardanti le corrispondenze con i paesi esteri sono regolate dalle relative convenzioni internazionali. »

(Approvato)

Art. 46.

*Disposizioni diverse.*

« Sarà distribuita ogni anno al Parlamento una relazione corredata di tutti gli elementi statistici riguardanti il servizio postale. »

Senatore **Giovanola**, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. La parola è al Senatore Giovanola.

Senatore **Giovanola**, *Relatore*. Io prendo la parola su questo articolo per dirigere una preghiera al Ministro dei lavori pubblici, non già a nome dell'ufficio centrale, ma come voto mio individuale.

Siccome l'onorevole Ministro delle finanze ha già preso l'impegno davanti al Senato di fare pubblicare mensilmente gli stati delle riscossioni delle imposte dirette ed indirette, io prego il signor Ministro dei lavori pubblici che seguendo una pratica già sperimentata in Piemonte negli anni trascorsi, faccia pubblicare mensilmente il quadro del movimento e dei proventi delle poste, come si usa anche in Francia.

Credo questa pubblicazione assai utile, e spero che il signor Ministro non avrà difficoltà ad adottarla.

**Ministro dei Lavori Pubblici**. Per parte del Governo non vi è nessuna difficoltà ad assecondare il desiderio dell'onorevole Senatore Giovanola; sarebbe forse in principio assai più agevole cosa che questi rendiconti si pubblicassero trimestrali; ma se si potrà, se non s'incontrano delle difficoltà, si pubblicheranno anche ogni mese, come desidera l'onorevole Senatore.

Senatore **Di Pollone**. Poichè si è fatta un' interruzione alla continuazione della discussione degli articoli, io me ne prevarrò per fare un'osservazione sulla quale per amor di brevità aveva passato oltre.

In questa legge nel conteggio verranno spesso frazioni di centesimo, ora nel progetto nulla si dice intorno al modo di calcolare queste frazioni, e sarebbe stato conveniente di determinare che le frazioni, per esempio, di centesimi saranno considerate per centesimi interi, questa diviene necessità, lo comprendo, ma non

e men vero che è un' illegalità, perchè la legge non l'autorizza.

**Presidente.** La parola è al Commissario Regio.

*Voci.* Ai voti, ai voti.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Non ho ben compresa l'osservazione del signor Senatore Di Pollone.

Senatore **Di Pollone.** Parlo per i vaglia postali.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** È vero in questa parte della legge mi pare possa esservi una lacuna ma...

Senatore **Di Pollone.** Ve ne sono tante altre e sono passate, e potrà passare anche questa.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

Senatore **Giovanola, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Ministro delle finanze ha la parola, dopo l'avrà il Senatore Giovanola.

**Ministro delle Finanze.** È semplicemente per osservare che nel valutare i vaglia postali, quelli per somme minori di lire 10 si calcolano per 10 lire intere, e ciò si applica per conseguenza alla riscossione dei centesimi, in guisa che non vi può essere il caso di riscossione minore di centesimi 10; onde non credo ci sia il pericolo che temeva l'onorevole Senatore Di Pollone.

**Presidente.** La parola è al Senatore Giovanola.

Senatore **Giovanola, Relatore.** Io volevo appunto fare le riflessioni nelle quali mi ha prevenuto il Ministro delle finanze.

**Presidente.** Se non c'è altra osservazione metto ai voti l'art. 46.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Art. 47.

« Gli uffizi postali sono autorizzati a ricevere associazioni ai giornali colle tariffe e prescrizioni che saranno determinate con Decreto reale, salvo il disposto delle convenzioni vigenti colle Amministrazioni estere. »

(Approvato).

Art. 48.

« Un Regolamento generale, approvato con Decreto reale, provvederà all'esecuzione della presente legge. »

(Approvato).

Art. 49.

« La presente legge andrà in vigore col primo gennaio 1862. »

(Approvato).

Senatore **Roncalli F.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Roncalli ha la parola.

Senatore **Roncalli F.** Prima di passare alla votazione di questa legge, siccome sarebbe forse difficile che domani si abbia il numero legale dei signori Senatori, io proporrei che si suspendesse lo squittinio segreto sopra questa legge e si aprisse immediatamente la discussione sull'altra pure portata all'ordine del giorno e si facessero due squittinii segreti con una sola chiamata.

Se i signori Senatori vorranno avere un momento di pazienza, si eviterà una seduta per domani, e forse il dispiacere di non trovarsi più in numero.

**Presidente.** Il signor Senatore Roncalli domanda che si continui la discussione dell'altra legge e che si rimandi in fine della seduta il voto a squittinio segreto per l'una e l'altra legge.

Senatore **D'Adda.** Io proporrei una seduta per questa sera.

*Diversi Senatori.* Questa sera! questa sera!

**Presidente.** Comincerò per mettere ai voti la proposta del Senatore Roncalli (*Rumori*).

*Voci.* Questa sera.

**Presidente.** Quelli che non vorranno approvarla non si alzeranno.

Siccome vi sono due proposizioni, l'una del Senatore Roncalli di continuare la seduta sino a che sia esaurito l'ordine del giorno, e l'altra per ridarsi questa sera, converrà mettere ai voti la prima e la seconda.

Quelli che intendono che si continui la discussione dell'altra legge portata all'ordine del giorno e che si rimandi in fine il doppio squittinio, vogliono alzarsi.

(Approvato).

Prego i signori Senatori di avvertire che se manca uno bisognerà convenire un'altra volta.

Senatore **De Cardenas.** Domando la parola.

**Presidente.** A quale oggetto ha domandato la parola?

Senatore **De Cardenas.** Per una aggiunta in un articolo di una frase che io credo necessaria.

**Presidente.** In un articolo della legge sulla privata postale?

Senatore **De Cardenas.** Precisamente.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore De Cardenas.

Senatore **De Cardenas.** All'art. 41 si dice che è proibito di rilasciare alcuna dichiarazione scritta relativa alle lettere, fuorchè per quelle assicurate.

Mi pare che nella discussione precedente, e quando venne l'articolo 9 si parlò di lettere raccomandate (*Rumori e disattenzione*)...

**Presidente (interrompendo).** Scusi il signor Senatore De Cardenas se lo interrompo, ma egli vede la disattenzione del Senato, per cui difficilmente le sue parole saranno intese; se vuol aver la bontà di far passare al banco della Presidenza il testo della proposta che vuol fare, io la leggerò al Senato, e credo che così si procederà con maggior brevità e chiarezza.

Senatore **De Cardenas.** Mi si fa in questo punto un'osservazione, quella cioè che l'aggiunta d'una sola parola non è più permessa dal momento che l'articolo è già votato, perciò io ritiro la mia mozione.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'EMISSIONE DI BUONI DEL TESORO  
SINO ALLA CONCORRENZA DI 100 MILIONI.

(V. atti del Senato N. 154).

**Presidente.** Allora si passerà alla discussione del progetto di legge per la facoltà al Governo di emettere Buoni del Tesoro sino alla concorrenza di 100 milioni, del quale dò lettura.

Articolo unico.

« La facoltà confermata al Ministro delle Finanze coll'articolo 2 della legge 31 marzo 1862, numero 515. di emettere Buoni del Tesoro, fino alla concorrenza di 50 milioni, è estesa per l'emissione di Buoni del Tesoro, fino alla somma di cento milioni alle condizioni prescritte dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1852. »

È aperta la discussione generale su questo progetto, e dà la parola al Senatore Arnulfo.

Senatore **Arnulfo**. Se il Senato consente di udirmi, io, stante l'ora avanzata, non l'occuperò per molto tempo, ma io credo che sia utile di pronunciare una parola in questa circostanza nella quale si tratta di autorizzare senz'altro un debito di 50 milioni sotto nome di Buoni del Tesoro.

Allorchè sul finire di dicembre ultimo il Ministro delle Finanze di quell'epoca esponeva quale sarebbe il risultato finanziario al fine dell'anno 1862, dichiarava che la deficienza sarà di 139 milioni a cui si sarebbe provveduto con 139 milioni di nuove o maggiori imposte o si resterebbe perciò a 20 milioni.

Allora ho osservato al signor Ministro che tale calcolo non sussisteva; in quanto che era impossibile che le nuove o maggiori imposte potessero essere attuate prima della metà dell'anno, ed alcune più tardi, nè tutte lo potevano essere perchè neppure tutti i progetti erano presentati ed anche quelli che lo erano, neppure uno era votato.

Il fatto dimostra che la cosa riuscirà così, e che per conseguenza i 20 milioni di deficienza si cambieranno in non meno di 100 a 115 milioni, poichè non può sperarsi somma maggiore dai 40 ai 50 milioni in questo anno, perchè le tasse votate non produrranno salvo per sei mesi circa, e le leggi d'imposta non ancora presentate difficilmente frutteranno per quest'anno, ed in ogni caso minimo sarà il prodotto; aggiunti detti 100 o 115 milioni agli 85 cognitivi dopo, ed ai cento rilevare dei Buoni del Tesoro s'avrà una deficienza di circa 300 milioni.

In quell'epoca, cioè sullo scadere di dicembre, io ho domandato al signor Ministro delle Finanze se la deficienza non sarebbe fatta maggiore di quella da lui prevista e da me calcolata dal risultato dello spoglio dei conti anteriori all'anno 1860 esso compreso, ed egli rispose che non poteva dare i risultati di quei conti; che qualche differenza vi sarebbe stata; che si sarebbe provveduto alla meglio con Buoni del Tesoro od altrimenti, ma che si sarebbe occupato per ottenere gli elementi che ancora gli mancavano per poter presentare i conti degli esercizi 1860 ed anteriori.

Evidentemente il conto fatto in quell'epoca dal signor Ministro non faceva conoscere la vera situazione delle finanze perchè si riferiva ai soli risultati probabili degli anni 1861 e 1862, per nulla calcolando gli anteriori.

L'onorevole Ministro che ha ora il portafoglio delle

Finanze, nell'assumerlo dichiarò essere sua intenzione di riferire quale è il vero stato delle finanze.

L'onorevole conte Di Revel poco meno di un mese fa, richiamando quanto io dissi, e le assicurazioni date dal precedente Ministro nel mese di dicembre, lo invitava a mantenere la sua promessa.

Il signor Ministro dichiarò che dentro due o tre settimane sarebbe stato in grado di fare l'esposizione finanziaria completa, vera, precisa, che prima non poteva ciò fare perchè dipendeva da circostanze a lui non imputabili, dal sistema d'amministrazione, e da molte altre cause che non occorre qui di ricordare.

L'epoca prefissa per dare tal situazione finanziaria od è scaduta od è in scadenza, ed intanto si chiede facoltà di emettere Buoni del Tesoro per 50 milioni, che tali nel vero significato non sono, ma costituiscono vera debitoria che si aggiunge al *deficit*.

Io non voglio che il Ministro delle Finanze faccia oggi la sua esposizione sullo stato delle finanze, ma importa che presto ciò abbia luogo, e che con essa si facciano tacere alcune voci, mercè le quali si vorrebbe far credere che il risultato finanziario, il *deficit* si conosce, ma che si ha qualche incertezza, qualche timore di manifestarlo.

Importa assai che ciò si faccia nell'interesse del paese, nell'interesse dello stesso sig. Ministro la cui lealtà, la cui buona fede, la cui sincerità è a tutti nota, che i suoi precedenti stabiliscono, gli attuali fatti confermano, ed io per il primo ricouosco, e con molta soddisfazione altamente proclamo.

Importa di far tacere quelle voci perchè non si può dissimulare che se bene non vere, hanno una certa tale quale apparenza di fondamento, dove si consideri che pare incredibile come dal 1860 a quest'epoca non siansi potute raccapazzare le cifre, se non esatissime, almeno di una grandissima approssimazione del riscosso e dello speso, per dedurne lo stato delle finanze.

I Governi che furono nelle province ora annesse allo Stato, se avevano altri difetti, non avevano credito quello di non tutelare gli interessi delle proprie finanze, di non avere leggi e norme di contabilità.

I loro contabili per conseguenza hanno dovuto, hanno potuto dare in un anno i riscouti se non rigorosi e positivi, almeno quelli approssimativi dello stato finanziario. In ogni caso che così non fosse, io conforto il sig. Ministro a prendere tutti quei provvedimenti straordinarii e di rigore che possono essere del caso, affinchè l'Amministrazione sia posta in grado di conoscere la vera deficienza complessiva fino a tutto il 1860, alla quale si aggiunge quella probabile degli anni 1861 e 1862.

Importa poi tanto più di far tacere quelle voci in quanto che si adduce altresì che causa del silenzio sullo stato finanziario sia il timore che dovendosi manifestare una deficienza di somma considerevole possa venire uno scapito al credito pubblico.

Io non dissimulerò che se per avventura una cifra ragguardevole venisse a risultare, si avrà una qualche

perturbazione nel corso dei valori del debito pubblico; ma affermo che maggiore è il danno derivante dal ritardo di quello che sia per venire dalla manifestazione delle cifre; imperocchè, quest'ultimo dovrà subirsi sempre, e il danno derivante dal ritardo si soffre tuttodì in aggiunta all'altro.

D'altronde io credo che è meglio ed è di maggior giovamento al credito pubblico, il conoscere la vera condizione delle finanze, perchè si accredita più facilmente uno Stato come un individuo quando si conoscono le sue passività, di quello che si accrediti quando esse stanno nello incerto, e il debitore non le manifesta o va a rilento nel palesarle, dal che nascono dubbi ed incertezze esagerate e pregiudiziali. D'altronde abbiamo l'esempio recente di una vicina nazione, la Francia, nella quale si manifestò in quest'anno una deficienza di un miliardo, che era compiutamente ignorata dall'universale, e comparve impreveduta: deficienza che ha prodotto bensì una qualche perturbazione nel corso delle rendite, ma non fu durevole, nè tale dall'impedire che i fondi pubblici ora superino dell'8, del 10 per cento il valore del capitale ragguagliato agli interessi. Motivo per cui sebbene le condizioni nostre non siano quali sono quelle di Francia, se la Francia mantiene al 70, al 69 il suo 3 per cento, noi manterremo, superata la momentanea perturbazione, il valore corrente attualmente o quel maggiore, cui il credito dello Stato italiano abbia diritto, anche dopo quando si conoscerà il vero stato finanziario.

Quanto venni fin qui dicendo conduce unicamente a pregare l'onorevole Ministro delle Finanze a volere in questo intervallo di 30 o 40 giorni nei quali il Parlamento sarà chiuso, fare tutti i possibili sforzi, fare in modo che al riaprirsi il resoconto finanziario abbia luogo e possano il paese ed il Parlamento appieno conoscere quale sia la vera condizione in cui ci troviamo. Etanto più lo prego a ciò fare in quanto che, come dissi, se le voci che corrono sono infondate, vi sono tuttavia degli argomenti i quali lasciano luogo a dubbi e sospetti che non possono dileguarsi salvo coll'esposizione finanziaria, ai quali non diede luogo il Ministro cui rivolgo le mie parole, ma risalgono al mese di dicembre, quando il Ministro di Finanze diceva che la sola approssimativa deficienza di 20 milioni vi sarebbe alla fine del 1862, e dopo comparirono crediti supplementari relativi al 1860, costituenti una deficienza di 85 milioni, dei quali pare che a dicembre non si facesse conto o non siansi voluti palesare, sebbene tali crediti fossero provvisoriamente autorizzati con Decreto del 14 novembre precedente, il che lascia luogo ad argomentare maggiori deficienze ed irregolarità.

Voci. Ai voti, ai voti.

**Presidente.** Prego di non voler interrompere l'oratore.  
**Senatore Arnulfo.** Prego quindi il signor Ministro

a volere tener conto della mia preghiera nell'interesse del paese e nell'interesse proprio.

**Ministro delle Finanze.** Ringrazio l'onorevole Senatore Arnulfo delle cortesi parole che volle adoprare verso la mia persona.

Venendo poi all'argomento che egli ha sollevato, io posso dichiarare formalmente che al riaprirsi del Parlamento sarò in grado di presentare la situazione finanziaria.

Dico però che non la potrò presentare con perfetta esattezza, imperocchè ci sono ancora alcuni arretrati di contabilità che non si possono per ora assestare, non si possono intieramente liquidare. Ma ripeto, e solennemente dichiaro che per parte mia la esposizione finanziaria si farà con intiera schiettezza, con intiera sincerità, ed io credo che in tal modo si farà quello che meglio per me si può fare per giovare al credito nostro; imperocchè allora quando il paese conosca appieno lo stato delle cose, si acconcerà a que' provvedimenti che sono necessari per salvare il suo credito. Ed io non dubito che per questo solo fatto non debba venirne un miglioramento al credito in generale ed alla nostra posizione finanziaria (*Bene*).

L'ora essendo tarda, non aggiungerò altre parole, se il Senato s'appaga di questo mie dichiarazioni.

**Presidente.** Prima di passare alla votazione per squittinio segreto, leggo l'ordine del giorno per l'adunanza dell'11 giugno, il quale è necessario sia letto:

1. Rinnovazione degli uffizi per estrazione a sorte;
2. Discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Acquisto della Stazione delle ferrovie livornesi in Firenze;

2. Alienazione di beni demaniali nelle province di Siena e di Arezzo;

3. Riordinamento dell'istruzione superiore;

Inoltre relazione di petizioni, la quale era oggi all'ordine del giorno e che, non essendoci più tempo, sarà rimandata.

Se non vi è osservazione, resta stabilito l'ordine del giorno nella conformità indicata.

(Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato dello scrutinio sul progetto di legge relativo alla privativa postale:

Numero dei votanti	76
Favorevoli . . .	74
Contrarii . . .	2

(Il Senato approva).

Risultato sul progetto di legge per l'emissione di 100 milioni di buoni del tesoro:

Numero dei votanti . . .	76
Favorevoli . . .	74
Contrarii . . .	2

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).